

Set informativo

Il presente set informativo contiene:

- Documento informativo precontrattuale (DIP)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo)
- Condizioni di assicurazione comprensive di glossario e redatte secondo le linee guida del tavolo tecnico "Contratti Semplici e Chiari", per la semplificazione dei contratti assicurativi
- Privacy

Edizione aggiornata a 05/2026

Assicurazione Multirischi azienda **PIÙVERA** Modulo Eventi Catastrofali



Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo (DIP Danni)
Compagnia: PiùVera Assicurazioni S.p.A. – Prodotto: PiùSolidità Impresa

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto PiùSolidità Impresa è una Polizza multigaranzia di tipo individuale. Il prodotto è rivolto alle persone fisiche o giuridiche che siano correntiste della Banca e che siano interessate a tutelare l'attività di esercizi commerciali, artigianali, studi professionali e piccole imprese.



Che cosa è assicurato?

✓ Sezione Eventi Catastrofali

Indennizzo, nei limiti della Somma assicurata, dei Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da: Terremoto, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana; sono inoltre coperti i danni materiali conseguenti agli eventi sopra indicati causati da:

- Incendio, Esplosione, Implosione, Scoppio;
- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata o anormale produzione di distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancata o anormale funzionamento di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- necessità di impedire o arrestare l'evento dannoso o per limitarne le conseguenze su ordine dell'Autorità e/o arrecati dai soccorritori o da qualunque persona, purché tali circostanze siano connesse al diretto effetto di uno degli eventi garantiti dalla presente garanzia.

✓ Sezione Danni Indiretti

Indennizzo, nei limiti previsti dalla Polizza, delle conseguenze economiche derivanti dall'interruzione totale o parziale dell'Attività, conseguente a un Sinistro indennizzabile ai sensi della sezione Eventi Catastrofali.

La Sezione si articola di due garanzie alternative, denominate nella Polizza:

- Maggiori Costi;
- Diaria Fissa.

✓ Sezione Assistenza

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti:

✗ Contraente:

- Non Cliente della Banca, eccetto il caso di obbligo a contrarre;
- in caso di persona fisica con Residenza e proprio Domicilio fuori dall'Italia; in caso di persona giuridica con sede legale o sede operativa fuori dall'Italia.
- Non iscritto al Registro delle Imprese o che comunque svolga una delle attività non assicurabili.

✗ Attività:

Se diverse da:

- produzione, lavorazione, manutenzione, installazione e, se associate a queste, anche la vendita
- vendita al dettaglio e all'ingrosso
- varie e servizi
- studi o uffici professionali.

✗ Fabbricati:

- situati fuori dall'Italia;
- non conformi alle vigenti normative costruttive, realizzative e urbanistiche;
- in corso di costruzione o ristrutturazione;
- che non presentino buone condizioni di statica e manutenzione (ossia che presentino vizi che possono diminuirne l'idoneità all'uso)
- se non rientranti almeno in una delle 3 Classi previste dal Prodotto.



Ci sono limiti di copertura?

Di seguito le esclusioni principali comuni a tutte le Sezioni.

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- ! derivanti da mareggiata, marea e acqua alta, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine, variazione della falda freatica, onde anomale, infiltrazione e penetrazione di acqua marina, umidità, stilloccidio, trasudamento, maremoto, allagamento, eruzioni vulcaniche;
- ! da incendio, esplosione, scoppio se causati da un evento diverso da Terremoto, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana;
- ! verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione, confische, requisizioni, serrate, per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto;
- ! causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- ! relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche;
- ! derivanti da inquinamento o contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- ! verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! indiretti, quali interruzioni di attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro, perdita di mercato o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
- ! causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- ! verificatisi a seguito di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ! da fenomeni elettrici;
- ! da attacco informatico;
- ! direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica o chimica.

Sono inoltre escluse:

- ! le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, salvo quanto previsto dalla garanzia Formula TOP – Spese in seguito a Sinistro, se indicata in Polizza.



Dove vale la garanzia?

- ✓ **Sezione Eventi Catastrofali:** L'Assicurazione è operante esclusivamente nell'ambito del territorio italiano, salvo quanto previsto per la **Tutela Legale** che prevede un'operatività differente in funzione delle Garanzie previste. In particolare, le Garanzie: Delitti colposi o contravvenzioni, Delitti dolosi, dissequestro danni causati in materia di protezione dei dati personali, danni subìti, Vertenze con i fornitori, locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali, rapporti di lavoro, chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile, Spese di resistenza per danni extra contrattuali operano in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il Sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente. Le garanzie: impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative, reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali, accertamento della responsabilità amministrativa da reato in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti, vertenze con i clienti, consulenza legale operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il Sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente. Le garanzie del web operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ **Sezione Danni Indiretti:** L'Assicurazione è operante esclusivamente nell'ambito del territorio italiano.
- ✓ **Sezione Assistenza:** Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

È fatto d'obbligo:

- all'inizio del contratto, il Contraente deve effettuare dichiarazioni vere, esatte e complete e non reticenti sul rischio da assicurare;
- il Contraente deve comunicare alla Compagnia ogni circostanza che comporti l'aggravamento del rischio assicurato;
- in caso di Sinistro, l'Assicurato deve denunciarlo tempestivamente, inviando la documentazione necessaria per la sua definizione.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è addebitato annualmente, in un'unica soluzione anticipata, sul conto corrente che il Contraente intrattiene con la Banca. Il Contraente può optare per il frazionamento mensile del Premio.



Quando comincia la garanzia e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio è stato pagato.

La Polizza ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo a scadenza, salvo il caso di disdetta. Su richiesta del Contraente, il primo periodo di assicurazione può avere durata inferiore all'anno per consentire l'allineamento della scadenza alla data desiderata.



Come posso disdire la polizza?

La disdetta deve essere comunicata alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza annuale tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

La Compagnia e il Contraente possono recedere dal Contratto con effetto immediato dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo. La relativa comunicazione ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

In caso di vendita a distanza e a condizione che non siano stati denunciati Sinistri, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla decorrenza della polizza.

Assicurazione Multirischi azienda eventi catastrofali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: PiùSolidità Impresa Modulo Eventi Catastrofali

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato realizzato in data 05/2026 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Società

PiùVera Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano. Sito internet: www.piuvera.it; Email: info@piuvera-assicurazioni.it (per informazioni di carattere generale), sinistri@piuvera-assicurazioni.it (per informazioni relative alle liquidazioni); PEC: piuvera-assicurazioni@legalmail.it.

PiùVera Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritto all'Albo delle società capogruppo al n° 057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.;

PiùVera Assicurazioni S.p.A. è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151 ed autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 09 novembre 2005.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad Euro 89,583 milioni ed il risultato economico di periodo è pari ad Euro 16,597 milioni. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 260%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.piuvera.it.

Al Contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

La Polizza prevede diverse Sezioni: (i) Sezione Eventi Catastrofali; (ii) Sezione Danni Indiretti; (iii) Sezione Assistenza.

Sezione 1 - Eventi Catastrofali: sono previste Garanzie Opzionali Tutela Legale - Eventi Catastrofali.

Sezione 2 - Danni Indiretti: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Sezione 3 - Assistenza: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si fa presente che le garanzie non operano per:

Esclusioni specifiche per gli Eventi catastrofici: (i) Fabbricati costruiti ed ampliati che risultano mancanti di un valido Titolo edilizio, salvo che l'ultimazione dei lavori risalga a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio; (ii) che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o provocati a terzi dai beni assicurati; (iii) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti; (iv) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Per il Terremoto, si intendono altresì esclusi: (v) i danni ai beni assicurati che non si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma; (vi) i danni da Frana, Alluvioni, Inondazioni e Esondazioni

Per le Alluvioni, Inondazioni e Esondazioni, si intendono altresì esclusi: (vii) i danni da Bombe d'acqua; (viii) Frane, Terremoto, smottamento del terreno; (ix) da eventi relativi a rottura di dighe, fognature o canali artificiali.

Per la Frana, si intendono altresì esclusi: (x) i danni dovuti ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori; (xi) le Frane già note o potenzialmente già note; (xii) le Merci e gli altri beni posti all'aperto; (xiii) da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra; (xiv) da Terremoto, Alluvioni, Inondazioni e Esondazioni.

Per la garanzia Tutela Legale le garanzie non operano per Sinistri relativi a: (i) diritto di famiglia, successioni o donazioni; (ii) materia fiscale/ tributaria o amministrativa; (iii) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive; (iv) danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici; (v) fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; (vi) brevetto, marchio, diritti di autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust; (vii) fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie; (viii) compravendita di quote societarie, Vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente; (ix) affitto o cessione d'azienda o di ramo di azienda; (x) proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche; (xi) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ubicati in Italia in cui viene svolta l'attività indicata nel Contratto; (xii) fatti dolosi degli Assicurati; (xiii) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente; (xiv) prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua Attività; (xv) compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare; (xvi) interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti (questa esclusione è derogata se il Contraente svolge la sua Attività nell'edilizia); (xvii) Vertenze con Istituti e Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; (xviii) fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare; (xix) Attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti; (xx) Attività svolta da cooperative o associazioni di consumatori; (xxi) Vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi; (xxii) contratti di agenzia, rappresentanza o mandato; (xxiii) esercizio della professione medica, della professione sanitaria e di ostetrica; (xxiv) esercizio della libera professione di qualsiasi tipologia; (xxv) Vertenze l'intermediario del presente Contratto (xxvi) azioni di classe (class action) ed azione rappresentativa; (xxvii) difesa penale per abuso di minori; (xxviii) Vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi; (xxix) commessi da giornalisti nell'ambito professionale a casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa.

Sezione Danni Indiretti: (i) Esclusioni specifiche per gli Eventi Catastrofici; (ii) Beni esclusi dall'Assicurazione; (iii) Danni esclusi dall'Assicurazione.

Sezione Assistenza: (i) Sinistri determinati da dolo del Contraente/Assicurato; (ii) imperizia e/o negligenza del Contraente/Assicurato; (iii) Sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; (iv) Sinistri determinati da eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali (non ricomprese in copertura), da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali il Contraente abbia partecipato attivamente; (v) azioni delittuose compiute dal Contraente; (vi) interventi richiesti su parti comuni di edifici o comunque di uso non esclusivo del Fabbricato; (vii) corto circuito per falsi contatti provocati dal Contraente/Assicurato.

Esclusioni specifiche per la Garanzia – Invio di un Elettricista: (viii) gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore; (ix) gli interventi su impianti industriali o con corrente diversa da quella alternata 220volt.

Esclusioni specifiche per la Garanzia – Invio di un Fabbro: (x) interventi su impianti con sistemi di chiusura elettronici; (xi) interventi su chiavi elettroniche.

Esclusioni specifiche per la Garanzia – Invio di un Termoidraulico: (xii) gli interventi richiesti a fronte di interruzione della fornitura gas da parte dell'Ente erogatore.

Esclusioni specifiche per la Garanzia – Invio di un Idraulico: (xiii) gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri; (xiv) gli interventi per danni causati dal gelo.

Esclusioni specifiche per la garanzia – Fornitura Temporanea di Energia Elettrica: (xv) interventi richiesti a fronte di interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; (xvi) interventi richiesti a fronte di guasti del cavo di alimentazione dei locali del fabbricato a monte del contatore.

Franchigie e Scoperti

Si precisa che per la Sezione Eventi Catastrofici, verrà applicato uno scoperto del 15% sulle garanzie rientranti nelle formule:

(i) Base;

(ii) Top.

Esclusivamente per le garanzie Top – Merci in refrigerazione e Beni assicurati fuori dall'Ubicazione verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di 500€.

Per la **Sezione Danni Indiretti** – Garanzia Maggiori Costi verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di 2.000€.

Per la Garanzia Diaria fissa non è previsto Scoperto, ma prevista Franchigia pari ai primi 3 giorni di inattività per il periodo massimo di 90 giorni consecutivi per Periodo assicurativo nei limiti indicati nel contratto.

Per la **Sezione Assistenza** non sono previste Franchigie e Scoperti.

Periodo di Carenza

Non previsto per le Sezioni presenti nel presente Modulo.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a persone fisiche e giuridiche con sede legale in Italia – come esercizi commerciali, imprese manifatturiere, studi professionali, società di servizi e ditte individuali con massimo 50 dipendenti, interessate a proteggere la propria attività e i beni aziendali da rischi derivanti da Eventi Catastrofici quali: Terremoto, Inondazione, Alluvione, Frane, danni indiretti, prestazioni di tutela legale e garantire assistenza in caso di sinistro.



Quali costi devo sostenere?

Costi intermediazione: la quota parte media percepita dagli intermediari per la polizza PiùSolidità Impresa – Modulo Eventi Catastrofici è pari al 25,00%. La percentuale provvigionale è calcolata sul totale dei premi lordi contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto a: PiùVera Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami , Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, e-mail: reclami@piuvera-assicurazioni.it , pec: piuvera-assicurazioni@legalmail.it . La Compagnia dovrà rispondere al reclamo entro 45 giorni. |
| All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . |

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

| | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbitro assicurativo | Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. |
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) (Sistema alternativo obbligatorio per procedere con una causa civile). |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Ad eccezione della Sezione Assistenza e della Garanzia Aggiuntiva Tutela Legale, l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità alternative: a) direttamente da PiùVera Assicurazioni S.p.A., o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; b) su richiesta di PiùVera Assicurazioni S.p.A. o del Contraente: fra due periti nominati da ciascuna della due parti, con apposito atto unico. Solo in caso di scelta della modalità b), e in caso di disaccordo fra i due periti indicati, questi dovranno nominarne un terzo. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS in modo diretto al sistema estero competente chiedendo l'attivazione delle procedure FIN-NET. |

REGIME FISCALE

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento fiscale applicabile al contratto | Le imposte relative al presente Contratto sono a carico del Contraente e sono applicate sui premi imponibili secondo le norme in vigore alla data di incasso del premio. L'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni in vigore al momento di pubblicazione del presente documento risulta pari al 10,00% per l'Assistenza, al 21,25% per la Tutela Legale e il 22,25% per le restanti garanzie. La detraibilità dei premi avviene secondo la disciplina prevista dalla normativa vigente. |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diritto all'oblio oncologico | <p>Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, nè subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</p> <p>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di PiùVera al seguente link www.piuvera.it/oblio-oncologico.</p> |
| Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico | <p>L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del Contratto di Assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a PiùVera o all'Intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi al seguente indirizzo mail info@piuvera-assicurazioni.it</p> |
| Effetti dell'oblio oncologico per le imprese | <p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del Cliente.</p> <p>Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il Cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del Contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p> |

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), QUINDI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE PUOI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE IL CONTRATTO IN VIA TELEMATICA.

Presentazione

A CHI È RIVOLTO

PiùSolidità Impresa è un prodotto assicurativo di PiùVera Assicurazioni S.p.A.

Protegge le imprese, dunque l'attività, gli immobili e i beni aziendali dagli imprevisti e dagli incidenti che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività svolta.


Il prodotto tutela le seguenti attività:

- produzione, lavorazione, manutenzione, installazione e, se associate a queste, anche la vendita
- vendita al dettaglio e all'ingrosso
- varie e servizi (come ad esempio centri estetici, parrucchieri, imprese di pulizia, edilizia)
- studi o uffici professionali

Solo per il presente Modulo Eventi Catastrofali sono assicurabili le persone fisiche proprietarie di un immobile ad uso commerciale/industriale dato in locazione ad un'impresa.

PiùSolidità Impresa, con la sezione Incendio e altri danni materiali, permette di assicurare anche il cliente con esigenze legate al mutuo con la soluzione assicurativa Opzione Mutuatario.

STRUTTURA DI PRODOTTO



È un Contratto multirischio che dà la possibilità di personalizzare la propria copertura assicurativa tramite 3 Moduli che possono essere acquistati anche singolarmente:

- Modulo Multirischi che a sua volta è suddiviso in 9 sezioni;
- Modulo Eventi catastrofali che presenta 3 sezioni;
- Modulo Tutela Legale

MODULO N. 1 MULTIRISCHI

| N° SEZIONI | NOME SEZIONI | REGOLE DI ACQUISTO DELLE SEZIONI |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | RC | SEZIONE PRINCIPALE , è una delle 3 sezioni fondamentali (insieme a Incendio e altri danni materiali e Impianti fotovoltaici, solari e termici) che permettono l'acquisto del Modulo Multirischi. Può essere acquistata congiuntamente o in alternativa alle altre sezioni del Modulo, secondo le regole di vendibilità previste dalla presente tabella. |
| 2 | Incendio e altri danni materiali | SEZIONE PRINCIPALE , è una delle 3 sezioni fondamentali (insieme a RC e Impianti fotovoltaici, solari e termici) che permettono l'acquisto del Modulo Multirischi. Può essere acquistata congiuntamente o in alternativa alle altre Sezioni del Modulo, secondo le regole di vendibilità previste dalla presente tabella. |
| 3 | Elettronica | SEZIONE FACOLTATIVA , vincolata all'acquisto della Sezione Incendio e altri danni materiali. |
| 4 | Danni Indiretti | SEZIONE FACOLTATIVA , vincolata all'acquisto della sezione Incendio e altri danni materiali. |
| 5 | Furto e Rapina | SEZIONE FACOLTATIVA , vincolata alla Sezione Incendio e altri danni materiali. |
| 6 | Impianti fotovoltaici, solari e termici | SEZIONE PRINCIPALE , è una delle 3 sezioni fondamentali (insieme a RC e Incendio e altri danni materiali) che permettono l'acquisto del Modulo Multirischi. Può essere acquistata congiuntamente o in alternativa alle altre Sezioni del Modulo, secondo le regole di vendibilità previste dalla presente tabella. |
| 7 | Rischi cyber | SEZIONE FACOLTATIVA , vincolata all'acquisto della Sezione RC |
| 8 | Merci trasportate | SEZIONE FACOLTATIVA , vincolata all'acquisto della sezione Incendio e altri danni materiali - partita Merci. |
| 9 | Assistenza | Formula BASE: SEMPRE OPERANTE con l'acquisto di una sezione principale. Formula TOP: FACOLTATIVA |

MODULO N. 2 EVENTI CATASTROFALI

| | | |
|---|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Eventi Catastrofali | SEZIONE PRINCIPALE , fondamentale per l'acquisto del Modulo Eventi Catastrofali. Può essere acquistato anche singolarmente. |
| 2 | Danni Indiretti | SEZIONE FACOLTATIVA , vincolata all'acquisto della sezione Eventi Catastrofali Formula TOP. |
| 3 | Assistenza Eventi Catastrofali | SEMPRE OPERANTE con l'acquisto della sezione Eventi Catastrofali Formula TOP. |

MODULO N. 3 TUTELA LEGALE

| | | |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tutela Legale | SEZIONE PRINCIPALE , fondamentale per l'acquisto del Modulo Tutela Legale |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|

AREA CLIENTE

PiùVera Assicurazioni S.p.A. dispone di un'area riservata al Contraente (c.d. HOME INSURANCE) sul sito di PiùVera Assicurazioni S.p.A. www.piuvera.it

Dopo la sottoscrizione del Contratto, il Contraente può collegarsi e registrarsi gratuitamente per consultare la propria posizione assicurativa e gestire telematicamente il Contratto di Assicurazione.

Per esempio, il Contraente può consultare il dettaglio dei propri contratti e delle relative scadenze e richiedere una serie di operazioni come, ad esempio, la modifica dei dati personali.

CONTATTI UTILI

Per informazioni sul Contratto di Assicurazione telefonare:

Numero verde 800.055.177 (per l'Italia)

Linea Urbana +39 02. 92840401 (per l'Estero)









Contattabile telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 17:30

GUIDA ALLA LETTURA

Leggere con attenzione le Condizioni di Assicurazione!

Questa pagina spiega in sintesi le garanzie assicurative previste da "Polizza PiùSolidità Impresa". Per i dettagli, vedere quanto previsto per ogni singola garanzia.

Prestare attenzione ai seguenti strumenti grafici che facilitano la lettura dei documenti:

| SIMBOLO | SIGNIFICATO |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Segnala uno o più articoli del Contratto che indicano che cosa è assicurato. |
|  | Segnala uno o più articoli del Contratto che indicano che cosa non è assicurato. |
|  | Segnala uno o più articoli del Contratto che indicano i limiti di garanzia. |
|  | Segnala uno o più articoli del Contratto che indicano quali obblighi ha PiùVera Assicurazioni S.p.A. e quali l'assicurato o il cliente. |
|  | Segnala uno o più articoli del Contratto che indicano quando e come il cliente deve pagare. |
|  | Segnala uno o più articoli del Contratto che indicano quando comincia la garanzia e quando finisce. |
|  | Segnala uno o più articoli del Contratto che indicano come il cliente può disdire il Contratto. |
|  | Segnala l'estensione territoriale della garanzia. |

CARATTERI GRAFICI:

- Carattere **grassetto**: per dare maggiore risalto alle clausole del Contratto che prevedono esclusioni, limitazioni o obblighi dell'Assicurato, decadenze e nullità;
- Iniziali Maiuscole: utilizzate per indicare le parole presenti nel glossario.
- Box illustrativo: non è parte del Contratto ma aiuta a comprenderlo con spiegazioni o esempi pratici:

ESEMPIO DI BOX ILLUSTRATIVO "NOTA BENE"



NOTA BENE

La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).

La prestazione non si sostituisce ad una visita medica specialistica e non fornisce diagnosi e/o prescrizioni.

ESEMPIO DI BOX ILLUSTRATIVO "ESEMPIO PRATICO"



ESEMPIO PRATICO DI FRANCHIGIA

| DANNO SUBITO | FRANCHIGIA PREVISTA | INDENNIZZO |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2.000 Euro per Danni materiali diretti derivanti da Fenomeno Elettrico | 250 Euro | PiùVera Assicurazioni paga un indennizzo pari a 1.750 Euro (2.000-250) |

Glossario 7

| | |
|----------------------------------------|----|
| Glossario - Modulo Eventi catastrofali | 9 |
| Glossario - Assistenza | 16 |
| Glossario - Tutela Legale | 17 |

Condizioni di Assicurazione

Sezione 1 - Eventi Catastrofali

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 1.1 Struttura della sezione | 19 |
| Art. 1.2 Beni assicurati e forma dell'Assicurazione | 19 |
| Art. 1.3 Estensione territoriale | 19 |
| Art. 1.4 Adeguamento Premio e Somma assicurata | 19 |
| Art. 1.5 BASE | 20 |
| Art. 1.6 BASE Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno | 20 |
| Art. 1.7 TOP | 20 |
| Art. 1.7.1 TOP - Contenuto e Merci | 21 |
| Art. 1.7.2 TOP - Merci in refrigerazione | 21 |
| Art. 1.7.3 TOP - Beni assicurati fuori dall'Ubicazione | 21 |
| Art. 1.7.4 TOP - Bomba d'acqua | 22 |
| Art. 1.7.5 TOP - Spese in seguito al Sinistro | 22 |
| Art. 1.7.6 TOP - Spese per periti e consulenti | 23 |
| Art. 1.7.7 TOP - Anticipo Indennizzo in caso di Sinistro | 23 |
| Art. 1.8 - Garanzia Aggiuntiva | 23 |
| Art. 1.8.1 TUTELA LEGALE - Assicurazione per gli Eventi catastrofali | 23 |
| Art. 1.8.2 TUTELA LEGALE - Ambito di operatività delle garanzie | 24 |
| Art. 1.8.3 TUTELA LEGALE - Estensione territoriale delle garanzie | 24 |
| Art. 1.8.4 TUTELA LEGALE - Garanzia Ricorso al TAR | 24 |
| Art. 1.8.5 TUTELA LEGALE - Vertenze contrattuali | 24 |
| Art. 1.8.6 TUTELA LEGALE - Danni subiti | 25 |
| Art. 1.8.7 TUTELA LEGALE - Spese di resistenza per danni extracontrattuali | 25 |
| Art. 1.8.8 TUTELA LEGALE - Delitti colposi o Contravvenzioni | 25 |
| Art. 1.8.9 TUTELA LEGALE - Delitti dolosi | 25 |
| Art. 1.8.10 TUTELA LEGALE - Spese non coperte dalla garanzia | 25 |
| Art. 1.9 Altre disposizioni relative alla copertura | 26 |
| Art. 1.9.1 Trasloco | 26 |
| Art. 1.9.2 Quando sono coperti i Sinistri della Tutela Legale | 26 |
| Art. 1.9.3 Quando avviene il Sinistro della Tutela Legale | 26 |
| Art. 1.10 Esclusioni specifiche per gli Eventi catastrofali | 26 |
| Art. 1.11 Beni esclusi dall'Assicurazione | 27 |
| Art. 1.12 Danni esclusi dall'Assicurazione | 28 |
| Art. 1.13 Esclusioni della garanzia Tutela Legale | 28 |
| Art. 1.14 Tabella Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo | 29 |

Sezione 2 - Danni Indiretti

| | |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Art. 2.1 Struttura della sezione | 31 |
| Art. 2.2 Oggetto dell'Assicurazione e forma dell'Assicurazione | 31 |
| Art. 2.3 Estensione territoriale | 31 |
| Art. 2.4 Maggiori costi | 31 |

| | |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Art. 2.5 Diaria fissa | 31 |
| Art. 2.6 Altre disposizioni relative alla copertura | 31 |
| Art. 2.6.1 Presenza di più Ubicazioni assicurate | 32 |
| Art. 2.7 Esclusioni | 32 |
| Art. 2.8 Tabella Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo | 32 |

Sezione 3 – Assistenza

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 3.1 Struttura della sezione | 33 |
| Art. 3.2 TOP | 33 |
| Art. 3.2.1 TOP – Invio di un elettricista | 33 |
| Art. 3.2.2 TOP – Invio di un fabbro | 33 |
| Art. 3.2.3 TOP – Invio di un falegname | 34 |
| Art. 3.2.4 TOP – Invio di un serrandista | 34 |
| Art. 3.2.5 TOP – Invio di un vetraio | 34 |
| Art. 3.2.6 TOP – Invio di un frigorista | 34 |
| Art. 3.2.7 TOP – Invio di un termoidraulico | 34 |
| Art. 3.2.8 TOP – Invio di un muratore | 34 |
| Art. 3.2.9 TOP – Invio di un decoratore | 34 |
| Art. 3.2.10 TOP – Invio di un artigiano specializzato | 35 |
| Art. 3.2.11 TOP – Invio di un idraulico | 35 |
| Art. 3.2.12 TOP – Invio di una guardia giurata | 35 |
| Art. 3.2.13 TOP – Ripristino attrezzature, pulizia impianti e apparecchiature | 35 |
| Art. 3.2.14 TOP – Fornitura temporanea di energia elettrica | 35 |
| Art. 3.2.15 TOP – Ripristino dell’agibilità | 35 |
| Art. 3.2.16 TOP – Consulenza psicologica in caso di infortunio/ malattia professionale avvenuto nei locali commerciali che provochi permanenti lesioni fisiche ai dipendenti/clienti | 36 |
| Art. 3.2.17 TOP – Rifacimento dei documenti personali | 36 |
| Art. 3.2.18 TOP – Supporto amministrativo per Furto sul luogo di lavoro | 36 |
| Art. 3.2.19 TOP – Servizio messaggistica e segreteria per messaggi urgenti | 36 |
| Art. 3.2.20 TOP – Info su accesso a fondi di emergenza, sovvenzioni, prestiti, ripristino dell’attività aziendale, riprogettazione e ricostruzione | 36 |
| Art. 3.3 Esclusioni della garanzia Assistenza | 37 |
| Art. 3.4 Tabella Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo | 38 |

Sezione 4 – Contratto dall’A alla Z

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 4.1 Requisiti di assicurabilità | 39 |
| Art. 4.2 Pagamento del Premio | 40 |
| Art. 4.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | 40 |
| Art. 4.4 Buona fede | 40 |
| Art. 4.5 Dolo e colpa grave | 40 |
| Art. 4.6 Decorrenza e durata dell’Assicurazione | 40 |
| Art. 4.7 Firma Digitale | 41 |
| Art. 4.8 Diritto di recesso | 41 |
| Art. 4.9 Diritto di recesso in caso di Sinistro | 41 |
| Art. 4.10 Altre assicurazioni | 42 |
| Art. 4.11 Limite massimo dell’Indennizzo | 42 |
| Art. 4.12 Prescrizione | 42 |
| Art. 4.13 Verifica delle cose assicurate | 42 |
| Art. 4.14 Modifiche dell’Assicurazione | 42 |
| Art. 4.15 Aggravamento del rischio | 42 |
| Art. 4.16 Titolarità dei diritti | 42 |
| Art. 4.17 Oneri fiscali | 42 |
| Art. 4.18 Forma delle comunicazioni | 43 |
| Art. 4.19 Legislazione applicabile, reclami, sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente | 43 |
| Art. 4.20 Sanzioni internazionali | 43 |

Sezione 5 – Denuncia e obblighi in caso di sinistro

| | |
|--------------------------------------------------------|----|
| Art. 5.1 Denuncia in caso di Sinistro | 45 |
| Art. 5.1.1 Tutela Legale – Come denunciare un Sinistro | 45 |
| Art. 5.1.2 Assistenza – Come denunciare un Sinistro | 46 |
| Art. 5.2 Obblighi in caso di Sinistro | 46 |

| | |
|------------------------------------------------------|----|
| Art. 5.2.1 – Tutela Legale: gestione del Sinistro | 47 |
| Art. 5.2.2 – Tutela Legale: Restituzione delle spese | 47 |
| Art. 5.3 Esagerazione dolosa del danno | 48 |
| Art. 5.4 Procedura per la valutazione del danno | 48 |
| Art. 5.5 Pagamento dell'Indennizzo | 48 |
| Art. 5.6 Rinuncia alla rivalsa | 48 |
| Art. 5.7 Liquidazione dell'Indennizzo | 48 |



Informativa in materia di Protezione dei dati personali

MODULO EVENTI CATASTROFALI

DEFINIZIONI: alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato (sono previste anche definizioni specifiche relative alle Sezioni Assistenza e Tutela Legale).

ADDETTI

Si intendono:

- i titolari dell'Azienda, compresi i Familiari coadiuvanti; i soci che prestano la loro opera nell'Attività;
- i soci in partecipazione;
- i Prestatori di lavoro, intendendosi per tali, tutte le persone fisiche delle quali l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro al momento del Sinistro, per lo svolgimento dell'Attività e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile;
- gli stagisti, tirocinanti, interinali o reperiti da cooperative, partecipanti a corsi di formazione, titolari di borsa di studio per periodi di formazione.

Sono esclusi dalla presente definizione i liberi professionisti, appaltatori e subappaltatori e i lavoratori autonomi.

ALLAGAMENTO

La presenza di acqua accumulatasi in un luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumuli di acqua esterna a seguito di evento atmosferico riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o meno, posti nelle vicinanze, non dovuto a Alluvione, Inondazione ed Esondazione.

ALLUVIONE, INONDAZIONE ED ESONDAZIONE

Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Elaboratori di processo e di automazione non destinate esclusivamente al funzionamento di una singola unità elettronica.

Le apparecchiature elettroniche comprendono, a titolo esemplificativo, elaboratori di processo e di automazione industriale, dispositivi ed impianti non destinati esclusivamente al funzionamento di un'unica unità elettronica, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, registratori di cassa, bilance elettroniche, server, personal computer, unità periferiche di ricezione e trasmissione dati con i relativi conduttori di collegamento esterni, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione, allarme e videosorveglianza. Le apparecchiature elettroniche possono essere fisse o ad impiego mobile.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE

Apparecchiature elettroniche che per natura e costruzione possono essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi.

ARBITRO ASSICURATIVO

L'Arbitro Assicurativo è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con le imprese di assicurazione e/o gli intermediari cui l'Assicurato può ricorrere dopo aver presentato reclamo, nel caso non sia soddisfatto dell'esito della risposta.

AREA CLIENTE

Area internet riservata che il Contraente può consultare telematicamente per gestire il Contratto di Assicurazione.

ASSICURATO

Soggetto il cui interesse è protetto dalla Polizza. Può essere diverso dal Contraente.

ASSICURAZIONE

Il Contratto di Assicurazione.

ASSISTENZA

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, che PiùVera Assicurazioni S.p.A. fornisce all'Assicurato tramite la Centrale Operativa dopo un Sinistro.

ATTIVITÀ

L'insieme delle operazioni svolte dall'Assicurato e dichiarate nel Contratto come Attività assicurata. L'Attività può essere esercitata anche al di fuori della Ubicazione, qualora questa non sia sede operativa (ad esempio, per installatori o ambulanti). Sono comprese tutte le operazioni pertinenti all'Attività, incluse quelle preliminari, accessorie e collaterali, nonché quelle svolte presso uffici, servizi aziendali, strutture tecnologiche e sedi secondarie.

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri Impianti non rientranti nella definizione di Fabbricato, Impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

AUTORITÀ

Qualsiasi ente, organismo o soggetto pubblico, nazionale o internazionale, dotato di poteri normativi, regolatori, ispettivi o di controllo, che interviene nell'ambito dell'attività assicurata o in relazione a eventi oggetto di copertura. Include, a titolo esemplificativo, le Forze dell'Ordine, la Magistratura, gli enti locali, le Autorità sanitarie, ambientali, fiscali, di vigilanza o protezione civile.

BANCA

Banco BPM S.p.A. che distribuisce il prodotto per PiùVera Assicurazioni S.p.A.

BOMBA D'ACQUA

Eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale che causa un Allagamento dovuto all'impossibilità del suolo di drenare o assorbire l'acqua, quando l'evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di beni o elementi, assicurati e no, posti nelle vicinanze.

BRADISISMO

Lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto.

CARENZA

Periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24:00 del giorno di decorrenza del Contratto di Assicurazione durante il quale la garanzia non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurata.

CENTRALE OPERATIVA

È la Centrale che fa capo alla Struttura Organizzativa che organizza e fornisce l'Assistenza inclusa nel Contratto.

CODICE ATECO

Il Codice Ateco è una combinazione alfanumerica che identifica una attività economica. Le lettere individuano il macrosettore economico mentre i numeri (da due fino a sei cifre) rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori stessi.

COMMITTENTE

Soggetto, persona fisica o giuridica, che affida a terzi l'esecuzione di opere, servizi o attività nell'ambito della propria organizzazione o per conto della propria impresa.

COMPAGNIA

PiùVera Assicurazioni S.p.A.

CONTENUTO

È l'insieme dei seguenti beni:

- mobilio ed arredamento dell'Attività e/o d'ufficio, armadi di sicurezza e casseforti (escluso il relativo contenuto), tende esterne, oggetti di cancelleria, registri e stampati. Si intende compreso anche l'arredamento di eventuali locali destinati a sala

- degustazione e spaccio di prodotti aziendali, nonché eventuali natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati esclusivamente come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine dell'Attività;
- i veicoli (compresi cicli e motocicli) o natanti e imbarcazioni di proprietà di clienti in consegna e custodia all'Assicurato ed in attesa di riparazione/lavorazione;
- Lastre (come da definizione) che costituiscono opere addizionali apportate al Fabbricato. Le opere addizionali sono tutte quelle superfici (vetro, sintetico, policarbonato) installate per migliorare, proteggere o abbellire il Fabbricato, non previste dal progetto originario e apportate dall'Assicurato o da altri titolari di interesse (es. locatario);
- Enti particolari (come da definizione), nonché quadri, tappeti ed oggetti d'arte, esclusi Preziosi;
- Effetti personali dell'Assicurato e dei suoi Addetti (come da relativa definizione) nonché Valori (come da relativa definizione), escluso quanto riposto nelle abitazioni;
- Valori (come da relativa definizione), escluso quanto riposto nelle abitazioni;
- Preziosi (come da relativa definizione), escluso quanto riposto nelle abitazioni;
- I beni non rientranti nelle definizioni di:
 - a) Fabbricato (come da definizione);
 - b) Macchinari, Impianti, attrezzature industriali e commerciali (come da definizione);
 - c) Merci e Merci speciali (come da definizione).

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il prodotto assicurativo di PiùVera Assicurazioni S.p.A. costituito da: Dip, Dip Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione e Polizza.

COSE

Oggetti materiali, mobili e immobili, ivi compresi gli animali.

DANNO LIQUIDABILE

Il danno accertato e indennizzabile in base al Contratto, senza tenere conto di eventuali Franchigie e Scoperti né di limiti e/o sotto limiti di Indennizzo eventualmente previsti.

DIARIA (INDENNITÀ GIORNALIERA)

Si intende la garanzia per i danni da interruzione temporanea, totale o parziale dell'Attività, che dà luogo ad un'indennità calcolata sulla base dei giorni d'interruzione e l'importo definito in sede di stipula del Contratto. L'importo stabilito nel Contratto, è indipendente dall'entità della perdita economica effettiva.

DIPENDENZE E/O PERTINENZE

Locali siti negli spazi adiacenti o pertinenti all'Ubicazione, anche se separati, (per es. depositi, magazzini, cantine, soffitte, rimesse e box), purché la costruzione edile di cui fanno parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dal Contratto.

EFFETTI PERSONALI

Si intendono, esclusivamente beni ed oggetti di uso personale indossati o portati dall'Assicurato o dai suoi Addetti sul luogo di lavoro, e più precisamente a titolo esemplificativo: orologi, giacche e vestiti in genere, borsette, borse con attrezzature sportive (es. tennis, calcio, ecc.), telefoni cellulari. Si intendono sempre esclusi dagli Effetti personali i seguenti beni: Valori, gioielli e Preziosi, natanti e imbarcazioni, autoveicoli e veicoli a motore in genere (comprese le Cose riposte all'interno degli stessi), cicli e biciclette, attrezzatura fotografica.

EFFICACIA

Periodo di validità dell'Assicurazione. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato o, dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio fino alla scadenza dell'Assicurazione. L'Assicurazione ha durata annuale e si rinnova di anno in anno, a meno che non venga inviata disdetta.

ENTI PARTICOLARI

Archivi e relativi dati di archivio, documenti, disegni, registri, microfilm, supporti di dati, programmi in licenza d'uso, fotocolor, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

ESPLODENTI

Le sostanze e i prodotti che:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo a esplosione;
- esplodono per azione meccanica o termica.

Sono comunque considerati tali gli esplosivi di cui all'articolo 83 del Regio Decreto n.635 del 6/5/1940.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a una reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

ESTORSIONE

L'estorsione è il reato commesso da chi, mediante violenza o minaccia, costringe taluno a fare o ad omettere qualcosa, procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno.

FABBRICATO

La costruzione edile indicata in Polizza, escluso il Terreno.

Il Fabbricato comprende:

- l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del Fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

FENOMENO ELETTRICO

Sono correnti, scariche o altri Fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del Fulmine o l'elettricità atmosferica.

Sono manifestazioni di Fenomeno elettrico:

- corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso);
- variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto);
- sovratensione (improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche);
- arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).

FIRMA DIGITALE

Un particolare tipo di firma basata su un certificato qualificato (che assicura l'identificazione univoca del titolare e rilasciato da certificatori accreditati), realizzata con un dispositivo per la generazione della firma che soddisfa i requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, come l'utilizzo di una OTP (One Time Password).

FRANCHIGIA

L'importo, espresso in valore assoluto o in giorni sulla Somma assicurata/risarcibile, dedotto dall'importo indennizzabile, che rimane a carico del Contraente, perché non pagato né rimborsato da PiùVera Assicurazioni S.p.A.

FRANA/FRANAMENTO

È il movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

FULMINE

Fenomeno naturale di origine atmosferica che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

IMPIANTI E MACCHINARI

Tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'Attività.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI, SOLARI E TERMICI

Si intendono strutture destinate a sfruttare l'energia solare per la produzione di elettricità e/o calore.

L'impianto è comprensivo di cavi elettrici, supporti, staffe, moduli (pannelli), Inverter, serbatoi, apparecchiature di controllo e rilevazione.

Gli impianti fotovoltaici, solari e termici si distinguono nelle seguenti categorie:

- installati su fabbricati: impianti collocati su tetti o coperture di edifici;
- installati a terra: impianti collocati al suolo o su superfici accessibili e praticabili ordinariamente, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

Rientrano nei beni assicurati: Macchinario.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

La combustione con fiamma dei beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

INCOMBUSTIBILITÀ

La proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica alla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili: cemento e cemento armato; pietre, vetrocemento armato, laterizi e metalli; altri materiali che alla temperatura di 750°C non danno luogo né a fiamma né a reazione esotermica.

INDENNIZZO

Importo dovuto da PiùVera Assicurazioni S.p.A. in caso di Sinistro.

INDICIZZAZIONE

L'indicizzazione opera unicamente su Somme assicurate e Premi espressi in cifra fissa ed è collegata all'Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle Imprese di assicurazioni. Istituito con decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP.

LASTRE - INSEGNE

Lastre di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi), piane o curve, sia fisse che movibili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni. Sono comprese le Lastre costituenti Insegne, anche se di materiale plastico rigido, anche poste all'esterno dei Fabbricati purché nella sua area di pertinenza, a condizione che siano stabilmente impiantate in apposite installazioni. Sono escluse le Lastre oggetto di compravendita, i lucernari e le Lastre aventi valore artistico e/o d'antiquariato.

LIMITE DI INDENNIZZO

È l'importo massimo corrisposto per Sinistro che esaurisce gli obblighi da parte della Compagnia in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla Somma assicurata.

LOCATARIO

Soggetto che conduce in locazione il Fabbricato assicurato.

MACCHINE MORDENTI

Le macchine utensili con potenza superiore a kw 1, i cui scarti di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura, polvere.

MASSIMALE

Somma massima prevista in Polizza che PiùVera Assicurazioni S.p.A. deve pagare in caso di Sinistro.

MERCI

Sono le materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'Attività, semilavorati e finiti, campionari, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, Infiammabili e Merci speciali (come da relativa definizione) nei quantitativi dichiarati nel Contratto.

Inoltre, per le attività di vendita e/o riparazione di veicoli (compresi cicli e motocicli) e/o natanti e imbarcazioni in genere si precisa quanto segue:

- per i negozi di riparazione e vendita di biciclette sono considerati Merci, le biciclette in vendita (nuove e/o usate);
- per le imprese autorizzate od abilitate al commercio e/o riparazione di veicoli a motore (e/o natanti e imbarcazioni), sono considerati Merci i veicoli (e/o natanti e imbarcazioni) nuovi non ancora immatricolati e i veicoli targati o immatricolati (es. autovetture o altri veicoli usati e km. zero) in vendita registrati ai fini della sospensione della tassa di circolazione nonché gli eventuali veicoli in conto vendita in possesso dell'Assicurato.

I veicoli (compresi cicli e motocicli) e/o natanti e imbarcazioni in genere di proprietà di clienti in riparazione/manutenzione, comprese anche le autovetture e/o i motoveicoli aziendali della concessionaria e/o officina assicurata, immatricolati (o in leasing) all'Assicurato stesso utilizzati per uso aziendale, per prova o dimostrazioni o come auto di cortesia non sono considerate Merci, in quanto, rientrano nella definizione di "Veicoli in riparazione o manutenzione".

MERCI SPECIALI

Celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materia plastica espansa e alveolare, imballaggi e scarti di imballaggi combustibili non racchiusi nelle confezioni delle merci. Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano merci speciali quando fanno parte del prodotto finito.

MUTUO

Contratto mediante il quale una parte (mutuante) concede a un'altra parte (mutuatario) una somma di denaro, con l'obbligo per quest'ultima di restituirla entro un termine prestabilito, secondo modalità e condizioni concordate, comprensive di interessi.

OGGETTI D'ARTE

Argenteria, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, tappeti, statue, raccolte e collezioni d'antichità o numismatiche o filateliche, singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.

Rientrano nei beni assicurati: Contenuto.

ORGANO DI MEDIAZIONE

Ente pubblico o privato, iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale si può attivare la procedura di mediazione.

PERIODO ASSICURATIVO

Intervallo di tempo in cui è valida la copertura dell'Assicurazione a fronte del pagamento del Premio corrispondente.

PERIZIA (MUTUO)

Valutazione tecnica redatta da un professionista abilitato incaricato dalla Banca, finalizzata a determinare il valore commerciale (di mercato) e lo stato di conservazione dell'immobile offerto in garanzia per la concessione del Mutuo.

PERIZIA ASSEVERATA (PER ANTICIPO INDENNIZZO)

È una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato che attesta, sotto la propria responsabilità, l'esistenza, la tipologia e la quantificazione dei danni, confermando la veridicità dei contenuti tramite dichiarazione formale e firmata. La Perizia asseverata è utilizzata per offrire maggior valore probatorio e affidabilità rispetto a una semplice perizia, poiché il tecnico risponde penalmente delle dichiarazioni rese.

POLIZZA

Parte del Contratto chedi Assicurazione sottoscritto da PiùVera Assicurazioni S.p.A. e dal Contraente che riporta i principali dati relativi allo specifico Contratto di Assicurazione, tra cui i dati anagrafici, le garanzie scelte dal Contraente e il Premio. Le garanzie che figurano nella Polizza con indicazione del relativo Premio sono quelle acquistate e quindi operanti.

PREMIO

Somma di denaro che il Contraente paga a PiùVera Assicurazioni S.p.A. per acquistare le garanzie assicurative oggetto del Contratto di Assicurazione.

PRESCRIZIONE

L'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

PRESTATORE DI LAVORO

Si intendono tutte le persone fisiche delle quali l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di occupazione

e mercato del lavoro al momento del Sinistro, per lo svolgimento dell'Attività e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile.

PREZIOSI

Gioielli, pietre preziose, perle, oggetti d'oro o di platino (anche solo parzialmente) o con pietre preziose.

Rientrano nei beni assicurati: Contenuto.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione in base alla quale PiùVera Assicurazioni S.p.A. risponde dei danni fino alla Somma assicurata indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati. Questa forma di assicurazione non comporta quindi l'applicazione della regola proporzionale nel calcolo dell'Indennizzo.

RECESSO

Scioglimento unilaterale del Contratto di Assicurazione previsto dalla legge o da questo Contratto di Assicurazione.

RESIDENZA

Luogo nel paese di origine dove l'Assicurato ha dimora e che risulta da un certificato anagrafico.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il Sinistro.

SCASSO

Si intende l'atto materiale di forzare un accesso o un contenitore.

SCOPERTO

L'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidato a termini di Polizza, che è dedotto dall'Indennizzo, nei casi previsti dal Contratto di Assicurazione. Questo importo rimane a carico del Contraente.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerare scoppio.

SERRAMENTI

Fissi, infissi e manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (con esclusione delle zanzariere).

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa e/o la Richiesta di risarcimento.

SOMMA ASSICURATA

L'importo contrattualmente stabilito che costituisce il limite entro il quale PiùVera Assicurazioni S.p.A. è obbligata a rispondere nel caso in cui si verifichi un Sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

TERREMOTO (SISMA)

È il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo Sinistro.

TERRENO

Sono i fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.

TERRORISMO

Qualsiasi azione intenzionalmente attuata o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa.

TETTO

L'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici e costruito con materiale incombustibile.

TITOLO EDILIZIO

Hanno un valido titolo edilizio i Fabbricati regolarmente edificati e conformi alle norme urbanistiche e edilizie. In particolare, quando il proprietario è in possesso di un valido titolo abilitativo edilizio (come licenza, concessione, permesso di costruire o titolo equipollente) rilasciato dalla competente Autorità amministrativa".

Equivale a valido Titolo edilizio, quando l'ultimazione del Fabbricato risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio.

TITOLI DI CREDITO

I titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili.

UBICAZIONE

L'indirizzo presso cui il Contraente svolge l'Attività indicata in Polizza (sede operativa ed eventuale pertinenza), comprese le aree aziendali di pertinenza e/o comuni in uso, anche se di proprietà di terzi.

VEICOLI E/O NATANTI E IMBARCAZIONI IN RIPARAZIONE O MANUTENZIONE

Si intendono i veicoli (compresi cicli e motocicli) o natanti e imbarcazioni di proprietà di clienti in consegna e custodia all'Assicurato ed in attesa di riparazione/lavorazione, posti nell'Ubicazione, comprese anche le autovetture e/o i motoveicoli della concessionaria e/o officina assicurata, immatricolati (o in leasing) all'Assicurato stesso utilizzati per uso aziendale, per prova e dimostrazioni o come auto di cortesia, esclusivamente quando poste nell'Ubicazione.

Rientrano nei beni assicurati: Contenuto.

VALORE A NUOVO

È il criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirli o rimpiazzarli con altri nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

VALORE ALLO STATO D'USO

È il criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie alla sostituzione di ciascun bene con un altro uguale o equivalente, tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione e manutenzione, ubicazione, tipo, qualità funzionalità, rendimento ed ogni altra circostanza rilevante.

VALORE COMMERCIALE

È il prezzo che il bene ha e che può essergli attribuito nel suo mercato di riferimento.

VALORI

Denaro, valori bollati, ticket, buoni premio, buoni sconto, titoli di credito e altre carte che rappresentano valori, pertinenti l'Attività o di uso personale degli Addetti. Rientrano nei beni assicurati: Contenuto.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6mm, oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6mm.

GLOSSARIO ASSISTENZA

DEFINIZIONI SPECIFICHE: Sezione Assistenza, ferme le altre definizioni previste nel Glossario.

ASSISTENZA

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro, tramite la Centrale Operativa.

CENTRALE OPERATIVA

La struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti 121 – 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, le prestazioni di assistenza previste nel Contratto.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ DI ASSISTENZA

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti 121 – 00156 Roma.

GLOSSARIO TUTELA LEGALE

DEFINIZIONI SPECIFICHE: garanzia Tutela Legale, ferme le altre definizioni previste nel Glossario.

ARAG

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia che ha in affidamento la gestione dei Sinistri della Tutela Legale.

CONTRAVVENZIONE

È un reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

L'azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato.

DECISIONE PASSATA IN GIUDICATO

È la sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere.

DELITTO

È un reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

DIRITTO CIVILE

È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (azienda o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

DIRITTO PENALE

È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge Penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza della legge Civile (vedi alla voce Diritto Civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che, mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

ESECUZIONE FORZATA

L'attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es: pignoramento dei beni).

FASE GIUDIZIALE

Fase della Vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

FASE STRAGIUDIZIALE

Fase della Vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

FATTO ILLECITO

Azione o omissione contraria all'ordinamento giuridico, violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.

MODULO

Uno dei tre componenti del Prodotto PiùSolidità Impresa:

1. Modulo Multirischi;
2. Modulo Eventi catastrofali;
3. Modulo Tutela Legale.

PERITO

È l'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

PROPRIETARIO ESERCENTE

Indica il proprietario che gestisce direttamente l'Attività nell'immobile o sull'impianto (es. usa il Fabbricato per la propria azienda, conduce l'impianto termico in proprio, è responsabile dell'esercizio e della manutenzione).

PROPRIETARIO NON ESERCENTE

Indica il proprietario che non svolge Attività nell'immobile e non gestisce l'impianto.

REATO

I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.

COMPAGNIA

PiùVera Assicurazioni S.p.A.

SPESE DI GIUSTIZIA

Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche.

SPESE DI SOCCOMBENZA

Le spese che, con sentenza del giudice sono poste a carico del soccombente per rimborsare le spese sostenute dalla controparte.

TRANSAZIONE

È l'accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

VERTENZA

Il conflitto di pretese tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

Condizioni di Assicurazione

Le garanzie che seguono operano secondo quanto indicato in Polizza.

Sezione 1 - Eventi Catastrofali

Art. 1.1 Struttura della sezione

La sezione Eventi catastrofici si articola in due formule assicurative:

- BASE: offre un primo livello di protezione/copertura assicurativa;
 - TOP: include quanto previsto dalla formula BASE e aggiunge ulteriori garanzie tra le quali:
 - "Allagamenti/Bomba d'acqua" che completa la copertura assicurativa per i fenomeni atmosferici eccezionali.
- Con la formula TOP, è possibile acquistare la Garanzia Aggiuntiva Tutela Legale, espressamente finalizzata al Rischio Eventi catastrofici.

Nella sezione sono anche comprese le "Altre disposizioni relative alla copertura", di cui all'Art. 1.9, sempre vigenti.



Art. 1.2 Beni assicurati e forma dell'Assicurazione

La sezione assicura i seguenti beni così denominati in Polizza:

- Fabbricato di Proprietà;
- Fabbricato in locazione (Garanzia estesa):
la garanzia prevede che il Locatario possa acquistare tutte le garanzie relative al Fabbricato come se fosse il proprietario. Tutte le garanzie operanti sono prestate per conto del proprietario del Fabbricato, **in linea con quanto stabilito dall'Art. 4.16 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza;**
- Macchinari, Impianti, attrezzature industriali e commerciali;
- Terreno;
- Mercì;
- Contenuto;

nella Ubicazione in cui si svolge l'Attività, comprese le Dipendenze e/o Pertinenze (anche separate), **salvo che non sia diversamente specificato.**

Le garanzie della presente sezione sono prestate nella forma a Primo rischio assoluto.

Il Contratto riepiloga i Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti all'Art. 1.14.



Art. 1.3 Estensione territoriale

L'Assicurazione è operante esclusivamente nell'ambito del territorio italiano.

Art. 1.4 Adeguamento Premio e Somma assicurata

La Somma assicurata è aggiornata in base agli indici del "costo di costruzione di un Immobile residenziale" (Base 2015 = 100)" pubblicati dall'ISTAT, al mese di giugno di ogni anno.

Gli adeguamenti del Premio e della Somma assicurata decorrono dal 1° gennaio. In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, PiùVera Assicurazioni S.p.A. procede all'adeguamento tenendo conto delle variazioni avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

Si precisa che tale adeguamento è consultabile sul sito della Compagnia www.piuvera.it.

Art. 1.5 BASE

La Compagnia indennizza, **entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nel Contratto**, i danni materiali e diretti ai seguenti beni assicurati:

- Fabbricato (di proprietà o in locazione);
- Macchinari, Impianti, attrezzature industriali e commerciali;
- Terreno;

anche se di proprietà di terzi, causati, da:

1. Terremoto;
2. Alluvione, Inondazione, Esondazione;
3. Frana.

Sono compresi inoltre i danni materiali conseguenti agli eventi di cui ai predetti punti 1), 2) e 3) causati da:

- Incendio, Esplosione, Implosione, Scoppio;
- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata o anormale produzione di distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancata o anormale funzionamento di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- necessità di impedire o arrestare l'evento dannoso o per limitarne le conseguenze, su ordine dell'Autorità e/o arrecati dai soccorritori o da qualunque persona, purché **tali circostanze siano connesse al diretto effetto di uno degli eventi garantiti dalla presente garanzia.**

Sono considerate come Singolo evento e Sinistro le prosecuzioni dei fenomeni suindicati entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Art. 1.6 BASE – Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno

In caso di Sinistro, su richiesta dell'Assicurato **presentata entro 90 giorni dalla data del Sinistro**, l'Assicurato può richiedere una liquidazione immediata pari al 30% del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del Contratto di Assicurazione, come stimato tramite una Perizia asseverata da un tecnico abilitato.

La Compagnia effettua un sopralluogo **entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta**, per verificare il danno e la sua origine.

Se non ci sono contestazioni, la Compagnia liquida entro 5 giorni dal sopralluogo; se il sopralluogo non è effettuato nei tempi, la liquidazione avviene comunque **entro 20 giorni** dalla richiesta.

La procedura anticipata non pregiudica il successivo accertamento e liquidazione definitiva del danno previsto dal Contratto.

Art. 1.7 TOP

Con la presente formula la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti ai seguenti beni assicurati:

- Fabbricato di Proprietà o in locazione;
- Macchinari, Impianti, attrezzature industriali e commerciali;
- Terreno;
- Merci;
- Contenuto;

nei limiti stabiliti dal Contratto, purché in Polizza risulti acquistata la formula TOP e sia indicata la relativa Somma assicurata per ciascun bene assicurato.

Le coperture della formula TOP sono disciplinate dalle seguenti garanzie:

- Art. 1.7.1 TOP – Contenuto e Merci;
- Art. 1.7.2 TOP – Merci in refrigerazione
- Art. 1.7.3 TOP – Beni assicurati presso terzi;
- Art. 1.7.4 TOP – Bombe d'acqua;
- Art. 1.7.5 TOP – Spese in seguito al Sinistro;
- Art. 1.7.6 TOP – Spese per periti e consulenti;
- Art. 1.7.7 TOP – Anticipo Indennizzo in caso di Sinistro.

alle quali si applicano le disposizioni del presente Art. 1.7 TOP.

Art. 1.7.1 TOP – Contenuto e Mercì

La Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a indennizzare l'Assicurato per i danni al Contenuto e alle Mercì, anche se di proprietà di terzi, derivanti da:

- Terremoto;
- Alluvione, Inondazione, Esondazione;
- Frana.

Per il Contenuto sono esclusi dalla garanzia i danni subiti da:

- a) veicoli (compresi cicli e motocicli) o natanti e imbarcazioni di proprietà di clienti in consegna e custodia all'Assicurato ed in attesa di riparazione/lavorazione;
- b) Effetti personali dell'Assicurato e dei suoi Addetti;
- c) Valori.

Sono esclusi dalla garanzia i danni subiti dalle Mercì:

- d) non rientranti nell'Attività;
- e) poste in ambienti a temperatura o atmosfera controllata;
- f) poste in Banchi frigo, armadi e celle frigorifere;
- g) poste all'aperto, anche se già caricate a bordo di automezzi;
- h) contenute in Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti a un Sinistro);
- i) contenute in gazebo, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica;
- j) collocate a meno di 10 cm di altezza dal suolo, tranne le Mercì che per natura, volume e peso devono essere necessariamente collocate a terra.

I danni subiti dall'arredamento, dagli Enti particolari sono in garanzia, come anche quadri, tappeti ed oggetti d'arte e i Preziosi, con il Limite di Indennizzo di Euro 25.000 complessivo per Sinistro e Periodo assicurativo.

Art. 1.7.2 TOP – Mercì in refrigerazione

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi dell'Art. 1.7.1 TOP – Contenuto e Mercì, a parziale deroga dell'esclusione alla lettera f), la Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a indennizzare l'Assicurato per i danni causati alle Mercì:

- poste in ambienti a temperatura o atmosfera controllata;
 - poste in Banchi frigo, armadi e celle frigorifere;
- in seguito a:
- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
 - fuoriuscita del fluido frigorifero;
 - mancato mantenimento dell'atmosfera controllata.

Per ogni Sinistro, il Limite di Indennizzo è di Euro 5.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

Art. 1.7.3 TOP – Beni assicurati fuori dall'Ubicazione

La Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a indennizzare l'Assicurato per i danni derivanti da un evento in garanzia, ai sensi dell'Art. 1.5 BASE e dell'Art. 1.7.1 TOP – Contenuto e Mercì, subiti dai beni assicurati, quando essi si trovano:

- presso una ubicazione diversa da quella dichiarata in Polizza, in deposito e/o conto lavorazione;
- presso mostre, fiere e mercati o manifestazioni analoghe;
- temporaneamente riposti presso l'abitazione dell'Assicurato, del Titolare dell'Attività o degli Addetti;
- durante le operazioni di trasloco tra due Ubicazioni assicurate o presso una nuova Ubicazione.

Il Contraente o l'Assicurato hanno i seguenti obblighi in caso di Sinistro:

- la movimentazione dei beni assicurati deve avvenire nell'ambito del territorio italiano;
- se l'evento si verifica presso una nuova Ubicazione, sono applicate le disposizioni di cui all'Art. 1.9.1 – Trasloco.

Si applicano i seguenti Limiti di Indennizzo:

LIMITI DI INDENNIZZO IN CASO DI SINISTRO E PER PERIODO ASSICURATIVO

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| a) Macchinari, attrezzature, impianti industriali e commerciali | 30% della Somma assicurata |
| b) Mercì | 30% della Somma assicurata |
| c) Contenuto | 30% della Somma assicurata |

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

Art. 1.7.4 TOP - Bomba d'acqua

La Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a indennizzare l'Assicurato per i danni causati a:

- Fabbricato (di proprietà o in locazione);
- Macchinari, Impianti, attrezzature industriali e commerciali;
- Merci
- Contenuto

derivanti da eventi atmosferici eccezionali, chiamati **Bombe d'acqua**, ovvero precipitazioni piovose di intensità straordinaria e concentrata in brevi intervalli temporali, tali da provocare Allagamenti, infiltrazioni o tracimazioni.

La garanzia vale solo se questi eventi sono di tale violenza da causare danni visibili a più beni, anche non assicurati, nell'area interessata dalla Bomba d'acqua.

Sono compresi i danni da Bomba d'acqua ai beni assicurati fuori dall'Ubicazione alle condizioni previste dall'Art. 1.7.3. TOP.

Qualora il Rischio Bomba d'acqua risulti assicurato contemporaneamente con altro contratto della Compagnia, in caso di Sinistro, la presente garanzia opera esclusivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione (senza applicazione di alcun Scoperto e relativo minimo).

La Compagnia non indennizza i danni causati da:

- a) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - b) Inondazione, Alluvione, Esondazione;
 - c) Terremoto;
 - d) Frana;
 - e) rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - f) gelo e neve;
 - g) scivolamento della neve sui Tetti o comunque dalle coperture del Fabbricato assicurato nonché dal trascinarsi della neve che coinvolga, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne;
 - h) cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe e slavine, ancorché verificatisi a seguito degli Eventi atmosferici di cui sopra;
- subiti da:
- i) Terreni;
 - j) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - k) cancelli, muri di cinta e recinzioni, gru, cavi aerei, ciminiere e camini,
 - l) i veicoli (compresi cicli e motocicli) o natanti e imbarcazioni di proprietà di clienti in consegna e custodia all'Assicurato ed in attesa di riparazione/lavorazione;
 - m) insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - n) enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - o) Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti a Sinistro), gazebo, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
 - p) Merci collocate a meno di 10 cm di altezza dal suolo, tranne le Merci che per natura, volume e peso devono essere necessariamente collocate a terra;
 - q) Merci poste all'aperto, anche se già caricate a bordo di automezzi;
 - r) Merci non di proprietà dell'Assicurato;
 - s) Merci non rientranti nell'Attività;
 - t) beni assicurati collocati in locali interrati o seminterrati;
 - u) serre, tunnel, fungaie;
 - v) Enti particolari, nonché quadri, tappeti ed oggetti d'arte;
 - w) Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi Addetti;
 - x) Valori e Preziosi.

Art. 1.7.5 TOP - Spese in seguito al Sinistro

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione, sono comprese le seguenti spese purché effettivamente sostenute per:

- a) demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro, compresi quelli rientranti nella categoria tossici o nocivi per la normativa vigente e comunque esclusi i residui radioattivi, dichiarati tali dalla normativa vigente;
- b) la decontaminazione dei residui del Sinistro, compresi i costi per la bonifica e la rimozione di sostanze inquinanti, tossiche o pericolose rilasciate a seguito del Sinistro;
- c) il trasloco dei beni assicurati, quando per il Sinistro si renda necessario trasferirli temporaneamente in altra sede, a causa dell'inagibilità dei locali originari per il tempo necessario per la riparazione dei danni;

- d) il rifacimento di documenti personali o di terzi, se riguardano l'Attività;
- e) gli oneri di urbanizzazione e di costruzione antisismica da versare all'Autorità per ottenere i permessi di ricostruzione o ristrutturazione del Fabbricato danneggiato dal Sinistro;
- f) la riprogettazione del Fabbricato danneggiato dal Sinistro, compresi i costi professionali per la redazione di nuovi progetti architettonici, strutturali o impiantistici, richiesti per la ricostruzione del Fabbricato stesso;
- g) il ripristino di Enti particolari compresi i costi per ripristinare beni o elementi architettonici di particolare pregio, valore artistico o tecnico (es. affreschi, decorazioni, impianti speciali).

Si applicano i seguenti Limiti di Indennizzo:

LIMITI DI INDENNIZZO IN CASO DI SINISTRO E PER PERIODO ASSICURATIVO

| | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| a) Spese demolizione e sgombero | 20% del Danno liquidato per Sinistro | Limite di Indennizzo per Periodo assicurativo: Euro 100.000 |
| b) Decontaminazione dei residui del Sinistro | 20% del Danno liquidato per Sinistro | |
| c) Trasloco dei beni assicurati | 20% del Danno liquidato per Sinistro | |
| d) Rifacimento di documenti personali o di terzi | 20% del Danno liquidato per Sinistro | |
| f) Oneri di urbanizzazione | Euro 10.000 per Sinistro | |
| g) Riprogettazione del Fabbricato danneggiato | Euro 10.000 per Sinistro | |
| h) Ripristino di Enti particolari | Euro 5.000 per Sinistro | |

Art. 1.7.6 TOP – Spese per periti e consulenti

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione, sono comprese le spese ed onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato sulla base di quanto descritto dall'Art. 5.4 – Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale), nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. **Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.**

Il Limite di Indennizzo è pari a Euro 30.000 per Sinistro.

Art. 1.7.7 TOP – Anticipo Indennizzo in caso di Sinistro

In caso di Sinistro derivante da un evento in garanzia nella presente sezione, la Compagnia anticipa un importo fino alla concorrenza massima del 50% di quello che risulta essere l'ammontare presumibilmente indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari dei periti o consulenti incaricati.

L'anticipo sull'Indennizzo è dovuto, se rispettate tutte le seguenti condizioni:

1. che l'Indennizzo si possa prevedere superiore a Euro 50.000;
2. che non sia stata eccepita l'inefficacia della garanzia o, in generale, non siano state avanzate contestazioni sul Sinistro;
3. che siano decorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della denuncia del Sinistro.

L'anticipo viene corrisposto entro 30 giorni dalla richiesta.

L'acconto non può comunque essere superiore ad Euro 500.000 qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro e l'Assicurato può ottenere un solo anticipo per singolo Sinistro.

Il pagamento dell'anticipo Indennizzo non pregiudica il successivo accertamento e liquidazione definitiva del danno previsto dal Contratto.

Se l'Assicurato ha già richiesto la procedura di liquidazione anticipata prevista dall'Art. 1.6 BASE, l'importo riconosciuto dalla presente garanzia è subordinato al pagamento della procedura di liquidazione ed integra la somma già ottenuta, fino al limite massimo del 50% dell'indennizzo presunto, rispettando le condizioni sopra indicate.

Art. 1.8 Garanzia Aggiuntiva

La seguente Garanzia è valida se richiamata sulla Polizza e versato il relativo premio.

Art. 1.8.1 TUTELA LEGALE – Assicurazione per gli Eventi catastrofali

Se l'Assicurato è coinvolto in una vertenza conseguente a danni subiti da beni assicurati in occasione degli Eventi Catastrofali in copertura, la Società, nei limiti stabiliti del Contratto, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della Vertenza;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;

- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato a conclusione di un giudizio;
- spese di Esecuzione forzata, fino a due tentativi;
- spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
- spese per l'arbitrato;
- compensi dei Periti;
- spese di giustizia;
- spese di indagine svolte dall'avvocato difensore in sede penale.

I compensi e le spese sono garantiti anche per:

- l'accertamento tecnico preventivo e la consulenza tecnica preventiva;
- la testimonianza o la dichiarazione come persona informata sui fatti, resa dall'assicurato poi indagato penalmente;
- la costituzione di parte civile in sede penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

Art. 1.8.2 TUTELA LEGALE – Ambito di operatività delle garanzie

Le garanzie operano solo con riferimento ai beni assicurati (Fabbricato/Terreni/Impianti, Macchinari, Attrezzature industriali e commerciali/Contenuto/Merci), entro i Massimali indicati ed in relazione al verificarsi di un Sinistro inteso quale:

1. Sisma;
2. Frana;
3. Alluvione, Inondazione, Esondazione;
4. Bombe d'acqua.

I beni devono trovarsi nell'ambito dell'Ubicazione indicata nella Polizza.

Le garanzie operano per Vertenze relative a Eventi catastrofici avvenuti dopo la stipula del Contratto anche se è dichiarato lo stato di calamità naturale o di allarme.

Qualora l'immobile oggetto di copertura assicurativa presenti una qualsiasi forma di abuso edilizio, questa rende inoperativa il Contratto, ad eccezione che per gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un progetto di sanatoria o di condono.



Art. 1.8.3 TUTELA LEGALE – Estensione territoriale delle garanzie

Le garanzie operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Art. 1.8.4 TUTELA LEGALE – Garanzia Ricorso al TAR

Sono coperte le spese per presentare ricorso al TAR in caso di diniego da parte dell'Autorità competente del Titolo edilizio, ovvero del progetto di ricostruzione presentato dal proprietario dell'immobile dichiarato inagibile o inabitabile post Evento catastrofico. **L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro, risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.** La prestazione opera a favore del Proprietario esercente, del Proprietario non esercente e nel caso di acquisto del Contratto da parte del Locatario esercente l'Attività, la garanzia opera a favore del proprietario.

Art. 1.8.5 TUTELA LEGALE – Vertenze contrattuali

Le garanzie sottoelencate operano **a condizione che i soggetti di cui ai punti a seguire siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente in tema di Eventi catastrofici ed in ogni caso sia stata verificata da parte del Contraente l'esistenza di una polizza di RC professionale in capo a tali soggetti cui viene conferito un incarico inerente alla gestione delle problematiche scaturite dall'Evento catastrofico.**

Sono coperte le spese sostenute:

- a) per le vertenze contrattuali con i professionisti, progettisti, consulenti e fornitori d'opera e di materiali inerenti alla:
 - ricostruzione ex novo;
 - restauro;
 - risanamento conservativo;
 - ristrutturazione dell'immobile colpito dall'Evento catastrofico;
 - riparazione e/o sostituzione, al ripristino dei beni assicurati;
 - delocalizzazione dell'Attività produttiva e al contratto di deposito presso terzi del Contenuto per il tempo necessario alla riparazione dei danni;
- b) per le vertenze contrattuali con i fornitori relativamente alla demolizione, allo smaltimento, allo sgombero ed al trasporto dei residui del fabbricato e del contenuto alla più vicina discarica con esclusione dei materiali radioattivi di cui D.lgs. 230/95 e art. 1916 Codice civile;
- c) per le Vertenze contrattuali relative allo sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno colpito dalle Catastrofi naturali.

Tutta la presente prestazione opera a favore del Proprietario esercente, del Proprietario non esercente e del Locatario esercente purché il valore in lite sia superiore a Euro 3.000.

Art. 1.8.6 TUTELA LEGALE – Danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile, in relazione al Contenuto dell'immobile colpito dall'Evento catastrofale in caso di Furto ad opera di soggetti individuati.

La prestazione opera a favore del Proprietario esercente, del Proprietario non esercente e del Locatario esercente.

Art. 1.8.7 TUTELA LEGALE – Spese di resistenza per danni extracontrattuali

Sono coperte le spese sostenute per resistere alla Richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati o dai beni e/o Terreni degli Assicurati. Sono compresi i danni causati a persone e ad animali.

La garanzia opera dopo l'esaurimento del Massimale dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per le spese legali.

La garanzia opera a primo rischio nei casi in cui la polizza di responsabilità civile:

- non copre il sinistro nel merito o perché è escluso, o perché il danno è inferiore alla Franchigia;
- paga l'intero Massimale per risarcire il danno; in questo caso ARAG paga le spese successive;
- non opera perché l'Assicurato non è responsabile.

La Compagnia copre anche le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali

La garanzia non opera se l'assicurazione di responsabilità civile non interviene perché:

- **copre il danno ma non paga le spese legali, ad esempio, per violazione del patto di gestione lite o perché liquida il danno senza esaurire il Massimale;**
- **il Sinistro è denunciato oltre i termini di prescrizione.**

L'Assicurato deve fornire il riscontro ricevuto dall'assicuratore di responsabilità civile.

In tale garanzia la copertura delle spese peritali opera solo nei casi in cui il presente Contratto opera a primo rischio e con il limite di Euro 5.000 per Sinistro.

Art. 1.8.8 TUTELA LEGALE – Delitti colposi o Contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per Delitti colposi o per Contravvenzioni.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'Attività.

Art. 1.8.9 TUTELA LEGALE – Delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per Delitti dolosi.

Sono coperte anche le spese per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'Attività.

La garanzia opera se:

- **l'Assicurato è assolto con Decisione passata in giudicato;**
- **il Reato è derubricato da doloso a colposo;**
- **il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato;**
- **il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento);**
- **il Reato si estingue per prescrizione.**

Per i Delitti dolosi la garanzia opera anche se è riconosciuta la particolare tenuità del fatto ed il procedimento si conclude con:

- archiviazione;
- sentenza di non luogo a procedere;
- proscioglimento;
- sentenza di assoluzione.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli Assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

Art. 1.8.10 TUTELA LEGALE – Spese non coperte dalla garanzia

Se l'Assicurato è coinvolto in una Vertenza, la Società non copre le seguenti spese:

- **i compensi stabiliti con patti di quota lite;**
- **duplicati in presenza di un avvocato domiciliatario le spese di trasferta, compresa l'indennità;**
- **sostenute dalle parti civili costituite in causa contro l'Assicurato in sede penale derivanti da oneri fiscali e sanzioni pecuniarie;**
- **ripetibili dalla controparte non concordate con ARAG;**
- **spese di Esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per Sinistro;**

- **imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di giustizia;**
- **multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;**
- **compensi dell'avvocato per la querela se la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale.**

La Compagnia inoltre **non copre**:

1. **nella garanzia relativa al ricorso al TAR, le spese sostenute se diverse da quelle per il ricorso in caso di diniego del Titolo edilizio da parte della Pubblica Amministrazione;**
2. **le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG;**
3. **le spese sostenute per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della Vertenza e per l'intervento del Perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.**

Art. 1.9 Altre disposizioni relative alla copertura

Le seguenti Garanzie sono sempre operanti, **ma solo se i beni interessati presentano in Polizza la Somma assicurata e sia stato pagato il relativo Premio.**

Art. 1.9.1 Trasloco

In caso di trasferimento dell'Attività, il Contraente deve avvisare la Compagnia prima del trasloco.

Durante le operazioni di trasloco sono applicate le disposizioni di cui all'Art. 1.7.3 TOP Beni assicurati fuori dalle Ubicazioni. Per i 15 giorni successivi alla data di conclusione del trasferimento, i beni assicurati sono in garanzia sia nella vecchia sia nella nuova Ubicazione **fino al 50% della Somma assicurata e nei limiti indicati nella Polizza.** Questa estensione non è valida se la nuova Ubicazione dell'Attività è fuori dal territorio italiano.

A trasloco ultimato il Contraente dovrà recarsi presso la Compagnia per aggiornare i dati della Polizza. In assenza di aggiornamento, trascorso il suindicato periodo di 15 giorni, la copertura resterà sospesa sulla nuova ubicazione fino al momento dell'aggiornamento del Contratto con i dati della nuova Ubicazione. La data di conclusione del trasferimento dovrà essere documentata, specificatamente, attraverso fattura o diversa documentazione emessa dall'impresa di trasloco o di trasporto di cui l'Assicurato si sia avvalso per traslocare o da altra documentazione equipollente.

Art. 1.9.2 Quando sono coperti i Sinistri della Tutela Legale

Sono coperti i sinistri che sono avvenuti dalla data di efficacia della copertura assicurativa.

Le scosse sismiche registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha provocato un Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico che origina un singolo sinistro.

Art. 1.9.3 Quando avviene il Sinistro della Tutela Legale

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extra contrattuale subito dall'assicurato
- la violazione o presunta violazione del contratto
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

Ai fini dell'individuazione della data di avvenimento, le Vertenze relative a contratti di appalto/subappalto hanno natura esclusivamente contrattuale.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più Eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso Sinistro, il Contratto opera con un unico Massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.



Art. 1.10 Esclusioni specifiche per gli Eventi catastrofali

Premesso che sono valide le esclusioni riportate nei precedenti articoli, sono esclusi i seguenti danni causati da Eventi catastrofali, inteso quale Terremoto, Alluvione, Frana, Inondazione ed Esondazione a beni assicurati da:

- a) **Fabbricati costruiti ed ampliati che risultano mancanti di un valido Titolo edilizio, salvo che l'ultimazione dei lavori**

- risalga a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;
- b) che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o provocati a terzi dai beni assicurati;
- c) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- d) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Per il Terremoto, si intendono altresì esclusi:

- e) i danni ai beni assicurati che non si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma;
- f) i danni da Frana, Alluvioni, Inondazioni e Esondazioni

Per le Alluvioni, Inondazioni e Esondazioni, si intendono altresì esclusi:

- g) i danni da Bombe d'acqua;
- h) Frane, Terremoto, smottamento del terreno;
- i) da eventi relativi a rottura di dighe, fognature o canali artificiali.

Per la Frana, si intendono altresì esclusi:

- j) i danni dovuti ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori;
- k) le Frane già note o potenzialmente già note;
- l) le Merci e gli altri beni posti all'aperto;
- m) da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- n) da Terremoto, Alluvioni, Inondazioni e Esondazioni.



Art. 1.11 Beni esclusi dall'Assicurazione

Premesso che queste esclusioni non si applicano ai beni oggetto dell'obbligo assicurativo per gli Eventi catastrofali per i quali si applica l'Art. 1.11 – Esclusioni specifiche per gli Eventi catastrofali, sono esclusi dai beni assicurati:

- a) i Fabbricati, e il contenuto degli stessi, che:
 - sono in corso di costruzione o ristrutturazione o ampliamento o rifacimento strutturale;
 - non sono conformi a norme di legge o altre disposizioni tecniche), ivi inclusi obblighi di manutenzione o costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni;
 - sono gravati da abuso edilizio anche se sorto successivamente alla data di costruzione;
 - sono dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità o il cui utilizzo sia stato sospeso e/o vietato o che altrimenti non sono pronti per essere occupati;
- b) le tipologie di beni riferiti a:
 - tensostrutture;
 - tendostrutture;
 - strutture geodetiche;
 - strutture con coperture in teli fissi o mobili;
 - capannoni pressostatici e simili;
 - serre e simili;
 - strutture in materiali fragili, baracche in legno o plastica.
- c) quelli ubicati in aree golenali;
- d) le Merci, salvo quanto previsto dall'Art. 1.7.1 TOP – Contenuto e Merci, dall'Art. 1.7.2 TOP Merci in refrigerazione, dall'Art. 1.7.3 TOP – Beni assicurati fuori dall'Ubicazione, dall'Art. 1.7.4 TOP – Bomba d'acqua, se la formula TOP è indicata in Polizza;
- e) gli Enti particolari, salvo quanto previsto dall'Art. 1.7.1 TOP – Contenuto e Merci, se la formula TOP è indicata in Polizza;
- f) i beni mobili all'aperto, salvo quanto previsto dall'Art. 1.7.3 TOP – Beni assicurati fuori dall'Ubicazione, se la formula TOP è indicata in Polizza;
- g) i boschi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole, salvo che rientrino nel costo di ripristino, ossia i necessari lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del Terreno (qualora assicurato), ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato;
- h) argini, dighe, tunnel, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, inoltre, linee di distribuzione o trasmissione di energia, linee ferroviarie al di fuori dell'ubicazione;

- i) i veicoli targati e/o altri veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per veicoli a motore (Codice delle assicurazioni private D.Lgs. n. 209/2005, e successive modificazioni e integrazioni);
 - j) i droni;
 - k) i Valori;
 - l) i beni stessi durante i mercati ambulanti all'aperto;
 - m) le cose aventi un valore esclusivamente affettivo.
- Sono inoltre esclusi i seguenti beni, se non di uso industriale o commerciale all'Attività, ovvero:
- n) aventi valore artistico e Preziosi, salvo quanto previsto dall'Art. 1.7.1 TOP – Contenuto e Merci, se la formula TOP è indicata in Polizza;
 - o) gli animali in genere, le piante;
 - p) i ciclomotori, i natanti, le imbarcazioni, gli aeromobili di qualsiasi tipo.

Art. 1.12 Danni esclusi dall'Assicurazione

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) mareggiata, marea e acqua alta, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine, variazione della falda freatica, onde anomale, infiltrazione e penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, maremoto, Allagamento, eruzioni vulcaniche;
- b) da incendio, esplosione, scoppio se causati da un evento diverso da quelli previsti all'Art. 1.5 BASE;
- c) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione, confische, requisizioni, serrate, per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto;
- d) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- e) relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche;
- f) derivanti da inquinamento o contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- g) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) indiretti, quali interruzioni di attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro, perdita di mercato o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
- i) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- j) verificatisi a seguito di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- k) da fenomeni elettrici;
- l) da attacco informatico;
- m) direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica o chimica.

Sono inoltre escluse:

- o) le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, salvo quanto previsto dall'Art. 1.7.5 TOP – Spese in seguito a Sinistro, se la formula TOP è indicata in Polizza.

Art. 1.13 Esclusioni della garanzia Tutela Legale

Se nel Contratto non è previsto diversamente, le garanzie non operano per Sinistri relativi a:

- a. materia fiscale/ tributaria o amministrativa;
- b. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c. danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- d. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- e. brevetto, marchio, diritti di autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust;
- f. proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- g. controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ubicati in Italia in cui viene svolta l'attività indicata nel Contratto;
- h. fatti dolosi degli Assicurati;
- i. fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- j. compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare e a vizi di costruzione;

- l. Vertenze con l'intermediario del presente Contratto;
- m. azioni di classe (class action) ed azione rappresentativa;
- n. multe, ammende e sanzioni amministrative nella riprogettazione del Fabbricato;
- o. impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi;
- p. danni da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;
- q. relativi al collaudo del contenuto assicurato non danneggiato e danneggiato dall'evento catastrofale;
- r. vertenze contrattuali nei confronti del costruttore dell'immobile colpito da evento catastrofale in caso di danno strutturale;
- s. vertenze nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici territoriali ;
- t. D.lgs. 152/06 Codice dell'ambiente e successive modifiche ed integrazioni;
- u. causati da eventi calamitosi e catastrofali non suscettibili di Indennizzo ai sensi della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1.14 Tabella Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo

La presente tabella riassume per singola Garanzia lo Scoperto, la Franchigia (o minimo di Scoperto) ed il limite di Indennizzo. Se non diversamente indicato, gli Scoperti e le Franchigie si applicano per ciascun Sinistro. Per le garanzie non riportate nella tabella non sono applicati Scoperti, Franchigie e Limiti.

| SEZIONE EVENTI CATASTROFALI | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garanzie | Bene assicurato | Intervallo di Somma assicurata complessiva per tutti i beni assicurati | Limite di Indennizzo Scoperti e Franchigie |
| Art. 1.5 BASE | - Fabbricato - Macchinari, Impianti, attrezzature industriali e commerciali - Terreno | Da € 1 a € 1.000.000 | - 100% Somma assicurata - Scoperto 15% sul danno liquidabile |
| Art. 1.5 BASE | - Fabbricato - Macchinari, Impianti, attrezzature industriali e commerciali - Terreno | Da € 1.000.001 a € 30.000.000 | - 70% Somma assicurata - Scoperto 15% sul danno liquidabile |
| Art. 1.6 BASE – Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno | - Fabbricato - Macchinari, Impianti, attrezzature industriali e commerciali - Terreno | Da € 1 a € 30.000.000 | - 30% del Danno liquidabile |
| Art. 1.7 TOP | - Fabbricato - Macchinari, Impianti, attrezzature industriali e commerciali - Terreno - Merci - Contenuto | Da € 1 a € 5.000.000 | - 100% Somma assicurata - € 25.000 per Preziosi e Valori/Arredamento - € 2.500.000 per Merci - € 2.500.000 per Contenuto - Scoperto 15% sul danno liquidabile |
| Art. 1.7.2 TOP – Merci in refrigerazione | - Merci | - | - € 5.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo - Scoperto del 10% con il minimo di € 500 |
| Art. 1.7.3 TOP – Beni assicurati fuori dall'Ubicazione | - Macchinari, Impianti, attrezzature industriali e commerciali - Merci | - | - 30% Somma assicurata - Scoperto del 10% con il minimo di € 500 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 1.7.5 TOP – Spese in seguito a Sinistro | <ul style="list-style-type: none"> - Fabbricato - Macchinari, Impianti, attrezzature industriali e commerciali - Terreno - Mercì - Contenuto | - | <ul style="list-style-type: none"> - 20% del Danno liquidato per Sinistro per le seguenti spese: - Spese demolizione e sgombero - Decontaminazione dei residui del Sinistro - Trasloco dei beni assicurati - Rifacimento di documenti personali o di terzi - € 10.000 per Sinistro per Oneri di urbanizzazione - € 10.000 per Sinistro per Riprogettazione del Fabbricato danneggiato - € 5.000 per Sinistro per Ripristino di Enti particolari - Limite di Indennizzo per Sinistro e per Periodo assicurativo: € 100.000 |
| Art. 1.7.6 TOP – Spese per periti e consulenti | <ul style="list-style-type: none"> - Fabbricato - Macchinari, Impianti, attrezzature industriali e commerciali - Terreno - Mercì - Contenuto | - | - Limite di Indennizzo per Sinistro: € 30.000 |
| Art. 1.7.7 TOP –Anticipo Indennizzo in caso di Sinistro | <ul style="list-style-type: none"> - Fabbricato - Macchinari, Impianti, attrezzature industriali e commerciali - Terreno - Mercì - Contenuto | - | - Limite acconto: € 500.000 |

Garanzia Aggiuntiva Tutela legale Eventi Catastrofali:

- Le spese legali sono coperte per l'intervento di un avvocato per ogni grado di giudizio.
- Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del contraente.
- Nella garanzia spese di resistenza la copertura delle spese peritali opera solo nei casi in cui il presente Contratto opera a primo rischio e con il limite di euro 5.000 per sinistro.
- Massimale di polizza:
 - limite di € 20.000 per sinistro con il limite annuo di € 80.000 per le spese legali;
 - limite di € 5.000 per sinistro con il limite annuo di € 40.000 per le spese peritali.
- La garanzia vertenze con fornitori copre le spese sostenute se il valore in lite è superiore a Euro 3.000.

Sezione 2 - Danni Indiretti

Art. 2.1 Struttura della sezione

La sezione Danni indiretti si articola attraverso due garanzie alternative, denominate nella Polizza:

- Maggiori costi;
- Diaria fissa.

Nella sezione sono anche comprese le "Altre disposizioni relative alla copertura", di cui all'Art. 2.6, sempre vigenti.

L'attivazione delle garanzie previste dalla presente sezione è subordinata all'acquisto della sezione Eventi catastrofali.

Art. 2.2 Oggetto dell'Assicurazione e forma dell'Assicurazione

La presente sezione indennizza le conseguenze economiche derivanti dall'interruzione totale o parziale dell'Attività, conseguente a un Sinistro indennizzabile ai sensi della sezione Eventi catastrofali.

Le garanzie della presente sezione sono prestate nella forma a Primo rischio assoluto.

Il Contratto riepiloga i Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti all'Art.2.8.

Art. 2.3 Estensione territoriale

L'Assicurazione è operante esclusivamente nell'ambito del territorio italiano.

Art. 2.4 Maggiori costi

In caso di Sinistro, la Compagnia indennizza i maggiori costi, intesi come spese straordinarie documentate, sostenuti dall'Assicurato per la prosecuzione dell'Attività danneggiata o distrutta, **in base alla Somma assicurata indicata nella Polizza e dei limiti indicati nel Contratto.**

L'Indennizzo è pari alla differenza tra le spese sostenute dall'Assicurato per la prosecuzione dell'Attività a causa del sinistro e quelle che sarebbero state sostenute dall'Assicurato normalmente in assenza di Sinistro.

La Compagnia non rimborsa i maggiori costi dovuti a:

- limitazioni dell'Attività e difficoltà nella rimessa in efficienza da scioperi, serrate e provvedimenti dell'Autorità competente;**
- qualsiasi altra causa esterna, indipendente dal Sinistro previsto nella sezione Incendio e altri danni materiali, che impedisca o ritardi il normale esercizio dell'Attività.**

La garanzia è prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione e/o il rimpiazzo dei beni danneggiati o distrutti, in ogni caso **non oltre la durata massima di 180 giorni** successivi dal momento in cui si è verificato il Sinistro.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.000.

Art. 2.5 Diaria fissa

In caso di Sinistro, la Compagnia indennizza i danni da interruzione **per il periodo massimo di 90 giorni consecutivi per Periodo assicurativo nei limiti indicati nel Contratto e in base alla Somma assicurata indicata nella Polizza per giorno di inattività.**

La garanzia **non opera per i primi 3 giorni di inattività che non sono conteggiati nel periodo massimo di 90 giorni suindicato.**

In caso di inattività parziale, l'Indennizzo è ridotto in proporzione.

L'Indennizzo è determinato, accertando il numero di giorni consecutivi riconosciuti strettamente necessari a ripristinare il normale esercizio dell'Attività, **prescindendo da cause esterne che impediscano o ritardino tale ripristino.**

Art. 2.6 Altre disposizioni relative alla copertura

Le seguenti Garanzie sono sempre operanti, **ma solo se i beni interessati presentano in Polizza la Somma assicurata e sia stato pagato il relativo Premio.**

Art. 2.6.1 Presenza di più Ubicazioni assicurate

In caso di Sinistro derivante da un evento in garanzia nella presente sezione che abbia:

- a) interessato più Ubicazioni;
 - b) provocato l'interruzione parziale o totale di esercizio dell'Attività a Ubicazioni non coinvolte nel Sinistro stesso;
- la Compagnia indennizza i maggiori costi ai sensi dell'Art.2.4, considerando le sole Ubicazioni di cui alla lettera a), quindi le Ubicazioni che hanno subito un danno materiale e diretto.

Nel caso previsto dalla lettera b), per le Ubicazioni per le quali l'Assicurato è in grado di documentare che l'interruzione parziale o totale della produzione è dovuta ad un Sinistro che ha interessato altre Ubicazioni, l'Indennizzo ai sensi dell'Art. 2.5 Diaria fissa è applicato come se l'Ubicazione fosse stata effettivamente danneggiata.

 **Art. 2.7 Esclusioni**

L'Assicurazione non comprende i danni previsti dalla sezione Eventi catastrofali:

- Art. 1.10 Esclusioni specifiche per gli Eventi catastrofali;
- Art. 1.11 Beni esclusi dall'Assicurazione;
- Art. 1.12 Danni esclusi dall'Assicurazione.

 **Art. 2.8 Tabella Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo**

La presente tabella riassume per singola Garanzia lo Scoperto, la Franchigia (o minimo di Scoperto) ed il Limite di Indennizzo. **Se non diversamente indicato, gli Scoperti e le Franchigie si applicano per ciascun Sinistro.**

Per le garanzie non riportate nella tabella non sono applicati Scoperti, Franchigie e Limiti.

| SEZIONE DANNI INDIRECTI | | | |
|--------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Articolo | Scoperto | Minimo di Scoperto | Limite di Indennizzo |
| Art. 2.4 Maggiori costi | 10% | € 2.000 | Indennizzo riportato in Polizza |
| Art. 2.5 Diaria fissa | Non previsto | Primi 3 giorni di inattività | 90 giorni consecutivi per Periodo assicurativo |

Sezione 3 - Assistenza

Art. 3.1 Struttura della sezione

La sezione Eventi Catastrofali prevede la formula assicurativa TOP sempre operante in abbinamento alla medesima formula della sezione 1 del presente modulo.



Art. 3.2 TOP

La Compagnia, **salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni** (di seguito riportate), si impegna a fornire un servizio di Assistenza all'Assicurato nelle situazioni di emergenza derivanti da un Sinistro in garanzia della presente sezione che abbia colpito il Fabbricato assicurato.

Nello specifico, la garanzia opera:

- **mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;**
- **con costi a carico della Compagnia entro il limite di 3 (tre) Sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di Efficacia della copertura;**
- **senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo Sinistro;**
- **entro il limite del Massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di Assistenza.**

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato è richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.

Le prestazioni sono operanti per i Sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Art. 3.2.1 TOP - Invio di un elettricista

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica nei locali a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invia un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Compagnia tiene a proprio carico la spesa fino ad un massimo di Euro 500 per Sinistro. Sono compresi nel Massimale:

- i costi per l'uscita e la manodopera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione **con il sottolimito di Euro 50 per Sinistro.**

Da tale prestazione sono esclusi:

- **gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui sono situati i locali;**
- **gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;**
- **gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;**
- **gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.**

Art. 3.2.2 TOP - Invio di un fabbro

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro/falegname in caso di:

- Furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica;
- Furto tentato o consumato, Incendio, Esplosione o Scoppio che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso e pregiudichi la sicurezza dell'abitazione;

la Centrale Operativa invia un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Compagnia tiene a proprio carico la spesa fino ad un massimo di Euro 500 per Sinistro. Sono compresi nel Massimale i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione **entro un sottolimito di Euro 50 per Sinistro.**

In caso di Furto, tentato Furto o smarrimento chiavi, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

Art. 3.2.3 TOP – Invio di un falegname

In caso di un Sinistro, di tentata effrazione dei mezzi di chiusura in legno del Fabbricato, la Centrale Operativa provvede a inviare un falegname convenzionato.

La Compagnia tiene a proprio carico la spesa fino ad un massimo di Euro 500 per Sinistro. Sono compresi nel Massimale i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione entro un sottolimito di Euro 50 per Sinistro. In caso di Furto, tentato Furto o smarrimento chiavi, l'Assicurato deve presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

Art. 3.2.4 TOP – Invio di un serrandista

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso il Fabbricato, la Centrale Operativa invia un serrandista convenzionato nei seguenti casi:

- a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura e/o delle saracinesche;
- b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura, in modo tale da non garantire la sicurezza, a seguito di Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, Allagamento.

In base al tipo di danno e alla tipologia di serranda, può essere necessario l'invio di altro tecnico (esempio: fabbro).

La Compagnia tiene a proprio carico la spesa fino ad un massimo di Euro 500 per Sinistro. Sono compresi nel Massimale i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione entro un sottolimito di Euro 50 per Sinistro.

Art. 3.2.5 TOP – Invio di un vetraio

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio per la riparazione di danni o la sostituzione di vetri a seguito di

- Incendio, Fulmine, Esplosione o Scoppio;
- Allagamento
- Furto tentato o consumato, **regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza**

la Centrale Operativa invia un vetraio convenzionato.

La Compagnia tiene a proprio carico la spesa fino ad un massimo di Euro 500 per Sinistro. Sono compresi nel Massimale i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione entro un sottolimito di Euro 50 per Sinistro.

Art. 3.2.6 TOP – Invio di un frigorista

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento di un frigorista per il mancato o irregolare funzionamento di impianti di refrigerazione dovuto a guasto elettrico del frigorifero o della cella frigorifera, non causato da imperizia/negligenza/dolo dell'Assicurato, la Centrale Operativa invia un frigorista convenzionato.

La Compagnia tiene a proprio carico la spesa fino ad un massimo di Euro 500 per Sinistro. Sono compresi nel Massimale i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione entro un sottolimito di Euro 50 per Sinistro.

Art. 3.2.7 TOP – Invio di un termoidraulico

Qualora l'Assicurato necessiti di un termoidraulico in caso di mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento, del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Centrale Operativa invia un termoidraulico o un tecnico gas convenzionato.

La Compagnia tiene a proprio carico la spesa fino ad un massimo di Euro 500 per Sinistro. Sono compresi nel Massimale i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione entro un sottolimito di Euro 50 per Sinistro. Da tale prestazione sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di interruzione della fornitura gas da parte dell'Ente erogatore.

Art. 3.2.8 TOP – Invio di un muratore

Qualora l'Assicurato necessiti di un termoidraulico in caso di mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento, del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Centrale Operativa invia un termoidraulico o un tecnico gas convenzionato.

La Compagnia tiene a proprio carico la spesa fino ad un massimo di Euro 500 per Sinistro. Sono compresi nel Massimale i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione entro un sottolimito di Euro 50 per Sinistro. Da tale prestazione sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di interruzione della fornitura gas da parte dell'Ente erogatore.

Art. 3.2.9 TOP – Invio di un decoratore

Qualora l'Assicurato necessiti di un intervento di decorazioni murali a seguito di Incendio, Allagamento, Esplosione e Scoppio **certificati con relativo intervento delle Autorità**, la Centrale Operativa provvede a inviare un decoratore convenzionato.

La Compagnia tiene a proprio carico la spesa fino ad un massimo di Euro 500 per Sinistro. Sono compresi nel Massimale i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione entro un sottolimito di Euro 50 per Sinistro.

Art. 3.2.10 TOP – Invio di un artigiano specializzato

Qualora l'Assicurato necessiti di un intervento per situazioni di emergenza, **relative a motivi diversi da quanto specificato nelle prestazioni elencate precedentemente**, la Centrale Operativa provvede a inviare un artigiano specializzato convenzionato. **La Compagnia tiene a proprio carico la spesa fino ad un massimo di Euro 500 per Sinistro. Sono compresi nel Massimale i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione entro un sottolimito di Euro 50 per Sinistro.**

Art. 3.2.11 TOP – Invio di un idraulico

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico nei locali del Fabbricato in caso di:

- Allagamento o infiltrazione nei locali a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse
- dell'impianto idraulico di pertinenza;
- mancanza totale di acqua, escluso il caso della temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la Centrale Operativa invia un idraulico convenzionato.

La Compagnia tiene a proprio carico la spesa fino ad un massimo di Euro 500 per Sinistro. Sono compresi nel Massimale i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione entro un sottolimito di 50 Euro per Sinistro.

Da tale prestazione sono esclusi:

- **gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;**
- **gli interventi per danni causati dal gelo;**
- **gli interventi su apparecchi mobili (scaldacqua/boiler, caldaia, etc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;**
- **gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui sono situati i locali.**

Art. 3.2.12 TOP – Invio di una guardia giurata

Qualora l'Assicurato necessiti di una guardia giurata presso i locali del Fabbricato a seguito di Furto o tentato Furto che abbia pregiudicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti a garantirne la sicurezza ed esista l'oggettivo rischio di Furto o Atti vandalici, la Centrale Operativa invia nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata.

La Compagnia tiene a proprio carico il costo del piantonamento fino ad un massimo di Euro 500.

L'Assicurato deve presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

Art. 3.2.13 TOP – Ripristino attrezzature, pulizia impianti e apparecchiature

In caso di Incendio, Allagamento ai locali e di conseguente deposito sulle superfici dei Macchinari di sostanze contaminanti di varia natura come fuliggini, fanghi e polveri, spesso corrosivi, cioè tali da produrre in tempi rapidi fenomeni ossidativi su qualsiasi metallo, la Centrale Operativa può inviare personale specializzato per il ripristino alla pulizia degli stessi **fino ad un massimo complessivo di Euro 500, con massimo 1 Sinistro per anno assicurativo.**

Art. 3.2.14 TOP – Fornitura temporanea di energia elettrica

Qualora presso i locali del Fabbricato sia necessaria la fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 Kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione.

La Compagnia tiene a proprio carico la spesa fino ad un massimo di Euro 500 per Sinistro.

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti del cavo di alimentazione dei locali del fabbricato a monte del contatore;**
- **corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato.**

Art. 3.2.15 TOP – Ripristino dell'agibilità

Qualora l'Assicurato, a seguito di Furto, Tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio o Allagamento presso i locali del Fabbricato, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l'agibilità, la Centrale Operativa provvede al reperimento e all'invio di un'impresa specializzata.

La Compagnia tiene a proprio carico la spesa fino ad un massimo di Euro 250 per Sinistro.

In caso di Furto o tentato Furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

Art. 3.2.16 TOP – Consulenza psicologica in caso di infortunio/ malattia professionale avvenuto nei locali commerciali che provochi permanenti lesioni fisiche ai dipendenti/clienti

Qualora il Prestatore di lavoro, abbia bisogno di assistenza psicologica a seguito di infortunio o malattia di particolare gravità, la Centrale Operativa potrà organizzare una visita (o eventualmente anche un consulto telefonico) con uno specialista.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi per un massimo di 3 volte per anno assicurativo (limite cumulativo per tutti gli assicurati), entro il limite di 150 Euro e per anno assicurativo.

Art. 3.2.17 TOP – Rifacimento dei documenti personali

Qualora l'Assicurato abbia subito il Furto, Rapina dei documenti personali durante l'Attività lavorativa, può richiedere alla Centrale Operativa un supporto telefonico circa le modalità per il rinnovo dei documenti, orientamento sugli adempimenti da svolgere, presentazione denuncia, ecc. L'Assicurato, **a seguito presentazione di denuncia alle Autorità competenti**, avrà inoltre diritto al rimborso spese per rifacimento documenti personali **entro i seguenti limiti per Sinistro:**

- **passaporto elettronico Euro 100;**
- **patente di guida Euro 50;**
- **carta di identità Euro 25.**

Art. 3.2.18 TOP – Supporto amministrativo per Furto sul luogo di lavoro

Qualora a seguito di Furto o tentato Furto avvenuti nei locali ove viene svolta l'Attività dell'Assicurato, la Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato per fornire le seguenti informazioni:

- supporto amministrativo in seguito a Furto sul luogo di lavoro.

La Compagnia si limita ad effettuare la ricerca nel minor tempo possibile in base alle richieste dell'Assicurato e alla disponibilità delle informazioni.

Resta inteso che tutte le eventuali spese sono a totale carico dell'Assicurato.

Art. 3.2.19 TOP – Servizio messaggistica e segreteria per messaggi urgenti

In caso di Evento catastrofico o situazione di emergenza, accaduti dove viene svolta l'Attività dell'Assicurato, la Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato per fornire un servizio di messaggistica e segreteria per messaggi urgenti.

La Compagnia si limita a fornire il servizio nel minor tempo possibile in base alle richieste dell'Assicurato e alla disponibilità delle informazioni.

Resta inteso che tutte le eventuali spese sono a totale carico dell'Assicurato.

Art. 3.2.20 TOP – Info su accesso a fondi di emergenza, sovvenzioni, prestiti, ripristino dell'attività aziendale, riprogettazione e ricostruzione

In caso di Evento catastrofico o situazione di emergenza, accaduti dove viene svolta l'Attività dell'Assicurato, la Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato per fornire un servizio di:

- Info su accesso a fondi di emergenza, sovvenzioni, prestiti a basso interesse per coprire spese immediate;
- informazioni sul ripristino dell'attività del sito aziendale;
- Informazioni su Compagnia di Consulenza per riprogettazione e ricostruzione.

La Compagnia si limita a fornire il servizio nel minor tempo possibile in base alle richieste dell'Assicurato e alla disponibilità delle informazioni.

Resta inteso che tutte le eventuali spese sono a totale carico dell'Assicurato.

**Art. 3.3 Esclusioni della garanzia Assistenza**

La sezione Assistenza non opera in caso di:

- a) Sinistri determinati da dolo del Contraente/Assicurato;
- b) imperizia e/o negligenza del Contraente/Assicurato;
- c) Sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- d) Sinistri determinati da eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali (non ricomprese in copertura), da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali il Contraente abbia partecipato attivamente;
- e) azioni delittuose compiute dal Contraente;
- f) interventi richiesti su parti comuni di edifici o comunque di uso non esclusivo del Fabbricato;
- g) corto circuito per falsi contatti provocati dal Contraente/Assicurato.

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA - INVIO DI UN ELETTRICISTA:

- h) gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- i) gli interventi su impianti industriali o con corrente diversa da quella alternata 220volt.

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA - INVIO DI UN FABBRO:

- j) interventi su impianti con sistemi di chiusura elettronici;
- k) interventi su chiavi elettroniche.

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA - INVIO DI UN TERMOIDRAULICO:

- l) gli interventi richiesti a fronte di interruzione della fornitura gas da parte dell'Ente erogatore.

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA - INVIO DI UN IDRAULICO:

- m) gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;
- n) gli interventi per danni causati dal gelo.

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA - FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA:

- o) interventi richiesti a fronte di interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- p) interventi richiesti a fronte di guasti del cavo di alimentazione dei locali del fabbricato a monte del contatore.



Art. 3.4 Tabella Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo

La presente tabella riassume per singola Garanzia lo Scoperto, la Franchigia (o minimo di Scoperto) ed il Limite di Indennizzo. **Se non diversamente indicato, gli Scoperti e le Franchigie si applicano per ciascun Sinistro.**
Per le garanzie non riportate nella tabella non sono applicati Scoperti, Franchigie e Limiti.

| SEZIONE ASSISTENZA | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo | Limite di Indennizzo |
| Art. 3.2.1 TOP - Invio di un elettricista | € 500 per Sinistro |
| Art. 3.2.2 TOP - Invio di un fabbro | € 500 per Sinistro |
| Art. 3.2.3 TOP - Invio di un falegname | € 500 per Sinistro |
| Art. 3.2.4 TOP - Invio di un sarrandista | € 500 per Sinistro |
| Art. 3.2.5 TOP - Invio di un vetraio | € 500 per Sinistro |
| Art. 3.2.6 TOP - Invio di un frigorista | € 500 per Sinistro |
| Art. 3.2.7 TOP - Invio di un termoidraulico | € 500 per Sinistro |
| Art. 3.2.8 TOP - Invio di un muratore | € 500 per Sinistro |
| Art. 3.2.9 TOP - Invio di un decoratore | € 500 per Sinistro |
| Art. 3.2.10 TOP - Invio di un artigiano specializzato | € 500 per Sinistro |
| Art. 3.2.11 TOP - Invio di un idraulico | € 500 per Sinistro |
| Art. 3.2.12 TOP - Invio di una guardia giurata | € 500 per Sinistro |
| Art. 3.2.13 TOP - Ripristino attrezzature, pulizia impianti e apparecchiature | € 500 per Sinistro (massimo 1 Sinistro per anno assicurativo) |
| Art. 3.2.14 TOP - Fornitura temporanea di energia elettrica | € 500 per Sinistro |
| Art. 3.2.15 TOP - Ripristino dell'agibilità | € 250 per Sinistro |
| Per le prestazioni TOP previste dall'Art. 3.2.1 fino al 3.2.11 è previsto un sottolimita di € 50, fermo ed entro il limite di indennizzo di € 500 per Sinistro, per pezzi di ricambio e materiali necessari alla riparazione. | |
| Art. 3.2.16 TOP - Consulenza psicologica in caso di infortunio/ malattia professionale avvenuto nei locali commerciali che provochi permanenti lesioni fisiche ai dipendenti/clienti | Per un massimo di 3 volte per anno assicurativo - entro il limite di € 150 |
| Art. 3.2.17 TOP - Rifacimento documenti personali | <ul style="list-style-type: none"> • passaporto elettronico € 100; • patente di guida € 50; • carta di identità € 25. |

Sezione 4 – Contratto dall’A alla Z

Art. 4.1 Requisiti di assicurabilità

a) CONTRAENTE

È possibile sottoscrivere l’Assicurazione se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- il Contraente è cliente della Banca;
- il Contraente
 - persona fisica con residenza e/o il proprio domicilio in Italia
 - persona giuridica con sede legale in Italia o almeno una sede operativa stabile in Italia;
- il Contraente deve essere iscritto al Registro delle Imprese e comunque svolgere una delle attività assicurabili identificate sulla base del codice Ateco.

La presenza dei requisiti può essere derogata nei seguenti casi:

1. i soggetti – persone giuridiche – non correntisti della Banca possono richiedere di sottoscrivere il prodotto per il solo modulo Eventi catastrofali, formula BASE, per adempiere all’obbligo assicurativo imposto dalla Legge n. 213, del 30 dicembre 2023 e successive modifiche e integrazioni;
2. le persone fisiche, clienti della Banca, possono richiedere di sottoscrivere il prodotto per il solo modulo Eventi catastrofali, in qualità di proprietari di un immobile. Si precisa che le persone fisiche non sono soggette all’obbligo assicurativo imposto dalla Legge n. 213, del 30 dicembre 2023.

b) ATTIVITÀ

Il prodotto PiùSolidità Impresa è finalizzato a rispondere alle esigenze assicurative delle seguenti attività:

- produzione, lavorazione, manutenzione, installazione e, se associate a queste, anche la vendita;
- vendita al dettaglio e all’ingrosso;
- varie e servizi (come ad esempio centri estetici, parrucchieri, imprese di pulizia, edilizia);
- studi o uffici professionali.

Con ogni Contratto è possibile assicurare fino a n. 5 ubicazioni e, pertanto, il prodotto è in grado di gestire la “multi-ubicazione del rischio”.

Inoltre, non possono essere assicurati i seguenti rischi:

- esplosivi, giochi pirici, materiali pirotecnici in genere;
- imprese edili con più di n. 5 addetti;
- materassi;
- fiammiferi;
- depositi di stracci, cascami tessili, sfilacciate, ovatte;
- carta straccia e/o da macero;
- cassette per prodotti ortofrutticoli in legno o plastica;
- rigattieri;
- le attività di solo revisioni/collaudato auto.

c) FABBRICATO

Il Fabbricato assicurato in Polizza deve:

- 1) essere situato in Italia;
- 2) essere conforme alle vigenti normative costruttive, realizzative e urbanistiche ovvero essere in possesso di un valido titolo edilizio.
- 3) non essere in corso di costruzione o ristrutturazione;
- 4) essere in buone condizioni di statica e manutenzione (ossia che non presenti vizi che possono diminuirne l’idoneità all’uso)
- 5) inoltre, l’attività svolta nell’immobile indicato in Polizza è assicurabile se conforme alla Legge n. 213, del 30 dicembre 2023 e successive modifiche e integrazioni.

L’Assicurazione è convenuta sulla base della Classe costruttiva del Fabbricato dichiarata in Polizza:

- Classe 1: Fabbricato con strutture e copertura in materiali incombustibili. Include anche tetti in legno lamellare e coperture in tegole bituminose.
- Classe 2: Strutture principali in materiali incombustibili, ma con componenti combustibili (solai, tetto, coibentazioni). La copertura può essere parzialmente o totalmente combustibile, se le strutture portanti restano incombustibili.
- Classe 3: Presenza diffusa di materiali combustibili in strutture portanti, solai e tetto. Copertura interamente in materiali combustibili.

LEGGE N. 213, DEL 30 DICEMBRE 2023

Obbligo per le Imprese di stipulare polizze contro i danni da eventi catastrofici

d) OBBLIGO ASSICURATIVO PER GLI EVENTI CATASTROFALI

I requisiti riportati alle lettere a), b) e c) non operano per coloro che richiedono con il Prodotto PiùSolidità Impresa di adempiere all'obbligo assicurativo imposto alle imprese con la Legge n. 213/2023; pertanto, ai Clienti con l'esigenza di sottoscrivere il Modulo Eventi catastrofici per adempiere all'obbligo di legge, sono valide solo le limitazioni ed esclusioni previste dalla suindicata Legge e successivi aggiornamenti ed integrazioni.

**Art. 4.2 Pagamento del Premio**

Il Premio è addebitato annualmente in un'unica soluzione anticipata; il Contraente può optare per il frazionamento mensile del Premio.

La polizza può essere sottoscritta soltanto dal titolare di un conto corrente presso una filiale di Banca. In caso di chiusura del conto corrente, senza che venga aperto un nuovo conto presso un'altra filiale della Banca, nel caso in cui il Contraente abbia scelto la rateizzazione mensile del pagamento del premio di polizza, i premi mensili residui saranno addebitati in un'unica soluzione alla chiusura del conto corrente e le coperture restano in vigore fino alla scadenza. In caso di addebito non andato a buon fine, la polizza resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della prima scadenza mensile.

**Art. 4.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Il Contraente deve fornire dichiarazioni esatte e complete a PiùVera Assicurazioni S.p.A.. In altre parole, non deve dare informazioni o risposte false o inesatte alle domande che vengono poste. Inoltre, anche senza domande esplicite, non deve tacere su circostanze importanti per determinare il rischio e che avrebbe comportato il rifiuto di PiùVera Assicurazioni S.p.A. a stipulare il Contratto di Assicurazione o un Premio maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

Se il Contraente non rispetta gli obblighi indicati sopra, può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo e alle altre prestazioni assicurate, e il Contratto di Assicurazione può cessare.

In particolare, in caso di dolo o colpa grave, PiùVera Assicurazioni S.p.A. può chiedere l'annullamento del Contratto di Assicurazione. Se, invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, PiùVera Assicurazioni S.p.A. può recedere dal Contratto di Assicurazione con comunicazione scritta entro 3 mesi da quando ha conosciuto l'inesattezza o la falsità.

Art. 4.4 Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o incomplete sulle circostanze aggravanti il Rischio rese dall'Assicurato o dal Contraente all'atto della stipula del Contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la perdita del diritto all'Indennizzo **sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede e sempre che non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio stesso e riguardino mutamenti episodici o transitori.**

La Compagnia ha diritto di richiedere la differenza di Premio che corrisponde al maggior Rischio, calcolata a partire dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4.5 Dolo e colpa grave

L'Assicurazione è valida anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e di dolo o colpa grave delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge. In caso di Assicurato persona giuridica, la copertura assicurativa opera per la colpa grave dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata.

**Art. 4.6 Decorrenza e durata dell'Assicurazione**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio è stato pagato.

In caso di mancato pagamento del Premio, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento dello stesso.

Il Premio è annuale ed è determinato in base al periodo di assicurazione di 12 mesi.

Su richiesta del Contraente, il primo periodo di assicurazione può avere durata inferiore all'anno per consentire l'allineamento della scadenza alla data desiderata. In tal caso, il Premio dovuto per il primo periodo è calcolato in proporzione ai giorni di copertura effettiva, sulla base del Premio annuo.

Dalla prima scadenza annuale così determinata, il Premio è corrisposto in via ordinaria con cadenza annuale.

L'Assicurazione è risolta di diritto se nei 6 mesi successivi alla scadenza il Contraente non provvede a corrispondere il Premio dovuto (art. 1901 del Codice Civile).



MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO ART. 1901 DEL CODICE CIVILE

In caso di mancato pagamento del premio indica che il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione.

Eventuali Sinistri occorsi nel periodo di sospensione dell'Assicurazione non sono indennizzabili.

In mancanza di disdetta, da comunicarsi almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione è prorogata per un ulteriore anno e così di seguito. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve inviare a PiùVera Assicurazioni S.p.A. disdetta con le modalità previste all'Art. 4.18.

PiùVera Assicurazioni S.p.A. può inviare disdetta al Contraente nel termine di 30 giorni prima rispetto alla scadenza annuale tramite raccomandata A/R all'indirizzo del Contraente.

In alternativa alla disdetta, se viene accertato l'andamento tecnico negativo del prodotto assicurativo a seguito della valutazione dei dati statistici di riferimento, PiùVera Assicurazioni S.p.A. può proporre al Contraente una variazione delle condizioni tariffarie e/o contrattuali precedentemente convenute. In tal caso, sarà onere della Compagnia inoltrare comunicazione scritta al Contraente almeno 60 (sessanta) giorni prima di ciascuna scadenza annuale, a mezzo lettera Raccomandata o Pec, riportante le nuove condizioni di rinnovo e/o il Premio di rinnovo proposto. Resta comunque fermo il diritto del Contraente di inoltrare disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza annua. In tal caso, l'Assicurazione cessa dalla fine del Periodo Assicurativo in corso e il Contraente non dovrà pagare più nulla per gli anni successivi. **Se il Contraente non inoltra la disdetta entro il termine indicato, il Contratto di Assicurazione si intende rinnovato tacitamente alle nuove condizioni comunicate dalla Compagnia.**

Art. 4.7 Firma Digitale

In caso di vendita a distanza, la sottoscrizione può avvenire mediante Firma Digitale, come disciplinata dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e relative norme di attuazione. In questo caso, la Polizza è emessa sotto forma di documento informatico tale da soddisfare i requisiti della forma scritta nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.



Art. 4.8 Diritto di recesso

In caso di vendita a distanza e se non ci sono Sinistri denunciati, entro 14 giorni dalla data di decorrenza, il Contraente può recedere dal Contratto con le modalità previste all'Art. 4.18.

PiùVera Assicurazioni S.p.A. rimborsa al Contraente il Premio pagato al lordo delle imposte.

Art. 4.9 Diritto di recesso in caso di Sinistro

La Compagnia e il Contraente possono recedere dal Contratto con effetto immediato dopo ogni denuncia di sinistro e **fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo**. La relativa comunicazione **ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa**. La Compagnia restituisce l'importo pagato e non goduto, al netto delle imposte, relativo al periodo compreso tra la data del recesso e la data di scadenza annuale del Contratto. L'eventuale incasso di premi in scadenza dopo la denuncia del Sinistro non potrà essere considerato come rinuncia della Compagnia o del Contraente ad avvalersi della facoltà di recedere dal Contratto. Eventuali Premi incassati dopo l'esercizio del recesso verranno restituiti al lordo delle imposte.



Art. 4.10 Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di dichiarare l'esistenza di altri Contratti. In caso di Sinistro, **il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato** (art. 1910 del Codice Civile).

Qualora la somma degli Indennizzi – escluso dai conteggi l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, PiùVera Assicurazioni S.p.A. è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il Contratto. In questi casi, la Compagnia non è obbligata in solido con gli altri assicuratori.

Art. 4.11 Limite massimo dell'Indennizzo

Fatta eccezione per quanto previsto dalle singole garanzie, nonché dall'art. 1914 del Codice Civile, **a nessun titolo PiùVera Assicurazioni S.p.A. è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata e indicata nella Polizza.**

Art. 4.12 Prescrizione

I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono **in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto** su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 4.13 Verifica delle cose assicurate

PiùVera Assicurazioni S.p.A. ha diritto di verificare i beni assicurati. Il diritto è valido per l'intera durata dell'Assicurazione e anche dopo se è richiesto il pagamento di un Sinistro.

Art. 4.14 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dei beni assicurati o delle garanzie prestate, comporteranno **la necessità di sostituzione del Contratto**, da effettuarsi presso la filiale della Banca. L'eventuale variazione del Premio derivante da tale modifica si applica a partire dalla data di decorrenza della modifica stessa.



Art. 4.15 Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione a PiùVera Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento del rischio.

Tali variazioni comporteranno, in ogni caso, la necessità di sostituzione contrattuale, anche in corso d'anno, da effettuarsi presso la filiale della Banca. L'eventuale variazione del Premio derivante da tale modifica si applica a partire dalla data di decorrenza della modifica stessa.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).

Art. 4.16 Titolarità dei diritti

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal Contratto possono essere esercitati **dal Contraente e da PiùVera Assicurazioni S.p.A.** Spetta in particolare alla Compagnia compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni, che **sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini del presente Contratto può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.**

Art. 4.17 Oneri fiscali

Le imposte, i contributi, le tasse e tutti gli oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al Premio e agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.



Art. 4.18 Forma delle comunicazioni

Per quanto non diversamente regolato, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto debbono farsi per iscritto mediante invio di lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata all'attenzione di:

PiùVera Assicurazioni S.p.A.
Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano MI
Posta Elettronica Certificata: piuvera-assicurazioni@legalmail.it

oppure alla filiale della Banca a cui è assegnato il Contratto.

Art. 4.19 Legislazione applicabile, reclami, sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente

Al Contratto si applica la Legge italiana.

Per quanto non regolato dalle Condizioni di Assicurazione valgono le norme di legge della Repubblica Italiana. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere presentati per iscritto a:

PiùVera Assicurazioni S.p.A.
Corso di Porta Vigentina 9, 20122 MILANO
Indirizzo e-mail: reclami@piuvera-assicurazioni.it PEC: piuvera-assicurazioni@legalmail.it

La Compagnia risponde al reclamo entro 45 giorni.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a:

IVASS
Via del Quirinale 21 – 00187 Roma Fax 06.42.13.32.06
PEC: ivass@pec.ivass.it
Info su: www.ivass.it

Qualunque controversia relativa al Contratto, secondo quanto previsto dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modifiche, deve essere prima sottoposta a un tentativo di mediazione, da effettuarsi innanzi a uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

La richiesta di mediazione deve essere inviata a:

PiùVera Assicurazioni S.p.A.
Corso di Porta Vigentina 9, 20122 MILANO
PEC: piuvera-assicurazioni@legalmail.it

Il tentativo di mediazione è **OBBLIGATORIO** e costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

Se la mediazione non ha successo, il foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal Contratto.

Art. 4.20 Sanzioni internazionali

La Compagnia, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (C.A.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad Embargo o Asset Freeze) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrare o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di C.A.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente Contratto assicurativo se tale pagamento viola queste misure.

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere informazioni e documentazione per verificare la conformità alle Sanzioni

Internazionali. Fino a quando non sarà fornita prova soddisfacente dell'assenza di violazioni, la Compagnia potrà sospendere operazioni, rifiutare pagamenti o bloccare fondi, senza responsabilità, penalità o indennizzo per eventuali ritardi o sospensioni.

Dichiarazioni e Obblighi del Cliente

Il Cliente dichiara e garantisce che, per tutta la durata del Contratto, né esso né, per quanto di sua conoscenza, alcuna delle sue controllate, amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o rappresentanti:

- siano una Persona Sanzionata;
- siano posseduti o controllati da una Persona Sanzionata;
- siano situati, residenti ovvero con sede legale in un Paese Sanzionato;
- siano coinvolti in attività con una Persona Sanzionata o con soggetti situati in un Paese Sanzionato.
- abbiano ricevuto fondi o altri beni da una Persona Sanzionata.

Il Cliente si impegna a notificare tempestivamente la Compagnia di qualsiasi circostanza che possa rendere inaccurata o non veritiera la suddetta dichiarazione. Inoltre, garantisce che non utilizzerà, direttamente o indirettamente, alcun provento derivante dal Contratto per finanziare, agevolare o sostenere attività con Persone Sanzionate o soggetti situati in Paesi Sanzionati, né effettuerà pagamenti con fondi di provenienza non conforme alle Sanzioni Internazionali.

Sezione 5 – Denuncia e obblighi in caso di sinistro

Art. 5.1 Denuncia in caso di Sinistro

SEZIONE 1 – EVENTI CATASTROFALI

SEZIONE 2 – DANNI INDIRETTI

Per denunciare un Sinistro, il Contraente può scegliere tra uno dei seguenti canali:

Telefono

**Numero Verde 800.767.888 (per Italia), Linea Urbana +39. 02.30548800 (per l'Estero),
i numeri di telefono sono contattabili dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 17:30.**

Posta

**PiùVera Assicurazioni S.p.A. Corso di Porta Vigentina n. 9 20122 – MILANO
Posta Elettronica Certificata: sinistri-piuvera-assicurazioni@legalmail.it
E-MAIL: sinistri@piuvera-assicurazioni.it**

Per eventuali richieste di informazioni successive alla denuncia di Sinistro è possibile scrivere all'indirizzo pec sopra indicato.

SEZIONE 1 – EVENTI CATASTROFALI – GARANZIA AGGIUNTIVA TUTELA LEGALE

Art. 5.1.1 Tutela Legale – Come denunciare un Sinistro

Per denunciare un sinistro, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio a ARAG attraverso una delle seguenti modalità:

1. denuncia telefonica

**al numero verde 800767888 (per l'Italia)
oppure dall'estero +39 02.30548800
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30;**

gli esperti di ARAG raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso assicurativo e rilasceranno un numero identificativo della pratica.

2. denuncia scritta: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a ARAG:

- per posta elettronica a:

denuncetutelalegale@piuvera-assicurazioni.it

- per posta ordinaria a:

**ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Via del Commercio, 59 – 37135 Verona**

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro. In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, ARAG non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo. L'Assicurato dovrà far pervenire a ARAG la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

L'Assicurato, successivamente alla denuncia del sinistro, deve inviare la documentazione richiesta al seguente indirizzo e-mail:

seguititutelalegale@piuvera-assicurazioni.it

SEZIONE 3 – ASSISTENZA – EVENTI CATASTROFALI

Art. 5.1.2 Assistenza – Come denunciare un Sinistro

La gestione è affidata alla Società INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia. **Per ottenere l'Assistenza il Contraente/l'Assicurato deve telefonare sempre e preventivamente alla Centrale Operativa, componendo i numeri di telefono:**

Numero verde 800.767.888 (per Italia) Linea Urbana +39 02.30548800 (per l'Estero)

entro 3 giorni dal verificarsi del Sinistro. Resta inteso che qualora la persona fisica o giuridica, titolare dei diritti derivanti dal Contratto, sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro entro i termini previsti (3 giorni dal verificarsi del Sinistro) può farlo non appena ne è in grado.

Art. 5.2 Obblighi in caso di Sinistro

SEZIONE 1 – EVENTI CATASTROFALI

SEZIONE 2 – DANNI INDIRETTI

Il Contraente deve:

- a) **specificare le circostanze dell'evento, la causa presunta e l'importo approssimativo del danno, nonché, nei casi in cui il fatto si configuri come reato, farne anche denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo quando prevista, indicando la Compagnia e il numero di Polizza;**
- b) **L'Assicurato deve, nella denuncia di Sinistro, fornire la documentazione necessaria per comprovare l'esistenza di una precedente polizza che contenga la garanzia.**

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b) sono a carico di PiùVera Assicurazioni S.p.A., anche se l'ammontare delle stesse insieme a quello del danno, supera la Somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, fatta eccezione per il fatto che la Compagnia prova che le spese sono state sostenute inconsideratamente (art.1914 del Codice Civile).

Il Contraente deve inoltre:

- c) **tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto i beni rimasti danneggiati o meno, quanto le tracce e gli indizi materiali del Sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo;**
- d) **dare, a seguito della richiesta da parte di PiùVera Assicurazioni S.p.A., la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore dei beni preesistenti al momento del Sinistro;**
- e) **tenere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che PiùVera Assicurazioni S.p.A. e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi. L'inadempimento dell'obbligo di denuncia o di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art.1915 del Codice Civile).**

SEZIONE 3 – ASSISTENZA

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per raccogliere le richieste. L'Assicurato deve comunicare:

- cognome e nome;
- luogo dal quale chiama e recapito telefonico al quale essere contattato;
- prestazione richiesta.

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

La Compagnia declina ogni responsabilità per eventuali richieste di assistenza non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa.

Resta inteso che qualora la persona fisica o giuridica, titolare dei diritti derivanti dal Contratto, sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro entro i termini previsti (3 giorni dal verificarsi del Sinistro) può farlo non appena ne è in grado.

SEZIONE 1 – EVENTI CATASTROFALI – GARANZIA AGGIUNTIVA TUTELA LEGALE**1. Nei Delitti dolosi:**

- se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del Reato da doloso a colposo, **l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese sostenute da ARAG;**
- **l'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.**

2. Nella fase di denuncia del Sinistro:

- **la denuncia del Sinistro** deve essere presentata **tempestivamente alla Compagnia e/o ad ARAG nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza** o comunque **nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi** dalla data di cessazione del Contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso Rischio;
- **l'Assicurato ha l'obbligo di informare la Compagnia e/o ARAG in modo completo e veritiero** di tutti i particolari del Sinistro e **ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e gli eventuali altri contratti assicurativi.** In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire;
- **il Contraente ha l'obbligo di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di un contratto precedente di tutela legale.**

3. Nella fase di gestione del Sinistro: per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle **prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'obbligo di fornire.**

4. L'Assicurato ha l'obbligo di restituire tutte le spese che sono state sostenute da ARAG:

- se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
- nei Delitti dolosi: se dopo l'archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del Reato da doloso a colposo;

5. **L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare alla Compagnia e/o ad ARAG l'esistenza o la successiva stipulazione di altri contratti per lo stesso Rischio e ha l'obbligo di dare avviso dei Sinistri a tutti gli assicuratori,** indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.

6. **Il Contraente ha l'obbligo di informare tempestivamente la Compagnia in caso di alienazione o trasformazione dell'azienda, di modifica dell'Attività indicata nella Polizza o di spostamento della sede legale.**

Art. 5.2.1 – Tutela Legale: gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'Assicurato.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la Vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle **prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'obbligo di fornire.**

Per la fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'Albo; **in caso di domiciliazione ARAG garantirà gli onorari del domiciliatario.**

L'incarico all'avvocato o al Perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato; pertanto, **ARAG non è responsabile del loro operato.**

Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della Vertenza e per l'intervento del Perito o del consulente tecnico di parte sono coperte **solo se preventivamente autorizzate da ARAG.**

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del Contratto e **senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.**

Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato **dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.**

Il pagamento delle spese coperte dal Contratto avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

Art. 5.2.2 – Tutela Legale: Restituzione delle spese

L'Assicurato ha l'obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG se recuperate dalla controparte.

Art. 5.2.3 – Disaccordo con Arag in merito alla gestione del sinistro e conflitto di interessi

Nel caso di disaccordo tra l'assicurato e ARAG in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

Art. 5.3 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente, che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera in maniera dolosa le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 5.4 Procedura per la valutazione del danno

Ad eccezione della Sezione Assistenza e della Garanzia Aggiuntiva Tutela Legale, l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità alternative:

a) direttamente da PiùVera Assicurazioni S.p.A., o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

b) su richiesta di PiùVera Assicurazioni S.p.A. o del Contraente: fra due periti nominati da ciascuna della due parti, con apposito atto unico.

Solo in caso di scelta della modalità b), e in caso di disaccordo fra i due periti indicati, questi dovranno nominarne un terzo. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà senza vincolo solidale. PiùVera Assicurazioni S.p.A. non è obbligata ad alcun Indennizzo ove si accerti che per giustificare l'ammontare dei danni stessi si è fatto ricorso a documentazione non veritiera o a mezzo fraudolento, oppure sono state manomesse o alterate dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal Sinistro.

Art. 5.5 Pagamento dell'Indennizzo

Ad eccezione della Sezione Assistenza e della Garanzia Aggiuntiva Tutela Legale, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, PiùVera Assicurazioni S.p.A. provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione da parte del Contraente, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al Sinistro non si evidenzino alcuno dei casi previsti dalle esclusioni.

Art. 5.6 Rinuncia alla rivalsa

PiùVera Assicurazioni S.p.A. rinuncia, fatta eccezione per il caso di dolo, al diritto di surroga (art. 1916 del Codice Civile) verso le persone delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, purché il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 5.7 Liquidazione dell'Indennizzo

SEZIONE 1 – EVENTI CATASTROFALI

SEZIONE 2 – DANNI INDIRETTI

PER FABBRICATI:

Si stima:

a) il Valore a nuovo;

b) il Valore allo stato d'uso deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'indennità.

Si procede ad indennizzare il Sinistro in base al valore allo stato d'uso. Il pagamento del supplemento d'indennità è subordinato all'effettiva ricostruzione del fabbricato e viene effettuato ogni 6 mesi, fino a concorrenza del supplemento d'indennità dovuto.

Il pagamento del supplemento d'indennità avviene in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dal Contraente o dall'Assicurato solo se:

- l'inizio dei lavori avviene entro 24 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato, ad esempio a seguito di ordinanza dell'Autorità Pubblica);
- i lavori sono ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota residuale, entro 24 mesi dalla stessa data salvo comprovata impossibilità oggettiva non imputabile al Contraente o all'Assicurato, come ad esempio a seguito di ordinanza dell'Autorità Pubblica.

PER IMPIANTI E MACCHINARI", "ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI", "ARREDAMENTO":

Si stima:

a) il valore a nuovo;

b) il valore allo stato d'uso deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'indennità.

Si procede ad indennizzare il Sinistro in base al valore allo stato d'uso. Il pagamento del supplemento d'indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo ed avviene, in un'unica soluzione, purché questo sia documentato e avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Si precisa che:

– per impianti, macchinari e attrezzature relativi a reparti non in stato di attività;

– per i beni danneggiati, fuori uso o inservibili prima del Sinistro;

la stima è effettuata in base all'effettivo valore allo stato d'uso al momento del Sinistro.

In ogni caso la Compagnia non indennizza, per ciascun bene assicurato per Impianti, Macchinari e Attrezzature,

arredamento, importo superiore al triplo del valore allo stato d'uso del bene assicurato stesso al momento del Sinistro.

Questa limitazione non si intende valida per Impianti, Macchinari, Attrezzature per i quali siano trascorsi meno di 18 mesi tra la data del loro acquisto e quella del Sinistro.

PER TERRENO:

Si stima:

il valore del costo di ripristino del terreno, comprendendo i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno, riportandolo alle condizioni precedenti l'evento.

PER MERCI:

Si stima:

il valore in relazione alla natura, alla qualità, all'eventuale svalutazione commerciale, compresi le spese di trasporto nonché gli oneri fiscali qualora questi non possano essere recuperati dall'assicurato.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore delle Cose illese ed il valore residuo di quelle danneggiate, nonché gli oneri fiscali qualora non dovuti all'erario.

In caso di danno a Merci vendute in attesa di consegna, la Compagnia indennizza le Merci stesse sulla base del prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi, le commissioni ed ogni altra spesa non sostenuta per la mancata consegna, a condizione che:

• le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese;

• le Merci danneggiate non siano assicurate dall'acquirente;

• l'avvenuta vendita risulti comprovata tramite documenti recanti la data della vendita ed il prezzo della vendita stessa.

Nelle lavorazioni di trasformazione, le Merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

PER ENTI PARTICOLARI:

Si stima:

a) la spesa necessaria per la riparazione o la ricostruzione delle Cose assicurate;

b) il deprezzamento subito in relazione allo stato d'uso ed all'utilizzabilità dei beni assicurati, escluso qualsiasi riferimento affettivo, scientifico e/o artistico.

L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui al punto b) al costo di riparazione o di ricostruzione nonché gli oneri fiscali qualora non dovuti all'erario.

PER BENI AVENTI VALORE ARTISTICO

Si stima:

il valore che i beni stessi avevano al momento del Sinistro sul luogo del Sinistro, di seguito valore commerciale, avendo a riferimento ogni autorevole attestazione di settore o quotazioni di rilevanti case d'asta, senza tenere conto del deprezzamento o di ogni altra circostanza concomitante.

In caso di Sinistro indennizzabile l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano secondo i seguenti criteri:

- a) in caso di distruzione o di perdita totale, la Compagnia riconosce una somma pari al valore commerciale;
- b) in caso di danneggiamento, la Compagnia riconosce il solo costo di restauro o ripristino, escluso qualsiasi deprezzamento del bene danneggiato, intendendosi per tale la differenza tra il valore commerciale che il bene danneggiato aveva al momento del Sinistro e il valore commerciale dello stesso dopo il Sinistro.

Se il bene assicurato è parte di una collezione, l'Indennizzo come sopra determinato tiene conto esclusivamente del singolo bene, restando quindi escluso anche il deprezzamento della collezione.

L'Indennizzo per il restauro o il ripristino del bene danneggiato non può in nessun caso superare il valore commerciale determinato secondo i criteri sopra descritti.

PER LASTRE:

Si stima:

il costo di rimpiazzo con altre nuove o equivalenti, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio.

PER VALORI:

Si stima:

- per il denaro, i titoli di pegno e in genere per qualsiasi carta rappresentante un valore si considera il valore nominale dato dall'importo indicato sugli stessi;
- per i Titoli di credito:
 - PiùVera Assicurazioni S.p.A., se non concordato altrimenti, non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - il Contraente deve restituire a PiùVera Assicurazioni S.p.A. l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i Titoli di credito siano divenuti inefficaci;
 - il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

PER CONTENUTO (escluso quanto sopra indicato)

Si stima:

il valore che i beni assicurati avevano al momento del Sinistro e dal costo di riparazione di quelli danneggiati, con il limite del valore che gli stessi avevano al momento del Sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.



Informativa in materia di Protezione dei dati personali

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 E S.M.I. (di seguito REG. UE)

1. Titolare del trattamento dei dati personali

La società PiùVera Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, di seguito anche la “Società” o il “Titolare”.

2. Responsabile della Protezione dei dati personali

La Società, ritenendo di primaria importanza la tutela dei Dati Personali degli Interessati, ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che può essere contattato scrivendo all’indirizzo e-mail DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it per ogni tematica riguardante la protezione dei dati personali.

3. Dati personali oggetto di trattamento e fonte dei dati

Il Titolare tratta le seguenti categorie di dati personali: dati anagrafici, dati economico – finanziari; dati relativi allo stato di salute (di seguito, “Dati particolari”); dati inerenti a eventuali condanne penali e/o reati (di seguito “Dati giudiziari”), in presenza di una previsione normativa o di un’indicazione dell’Autorità Giudiziaria; dati relativi ai bisogni assicurativi del cliente. I dati personali trattati potranno essere raccolti direttamente presso di Lei ovvero da altri soggetti quali ad esempio contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato, intermediari assicurativi, nonché presso fonti pubbliche e/o pubblicamente accessibili, oltre che presso fornitori d’informazioni commerciali e creditizie, che costituiscono fonte ex art. 14 del Reg.UE.

4. Finalità – Base giuridica del trattamento – Natura del conferimento dei dati personali

I suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

a) Finalità Assicurativa

I. Proposizione, conclusione ed esecuzione del Contratto assicurativo e dei connessi servizi assicurativi e strumentali (come ad esempio per la verifica dei requisiti assuntivi per l’emissione del Contratto e la quotazione del relativo Premio, determinazione della classe di merito, attività di liquidazione dei danni etc.) e dei relativi adempimenti normativi (quali ad esempio la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti, gli adempimenti in materia di antifrode e antiterrorismo, la tenuta dei registri assicurativi, la gestione all’Area Riservata del sito internet della Società e la gestione dei reclami). In relazione a tale finalità il trattamento dei dati risulta necessario sia per l’esecuzione del Contratto ai sensi dell’art 6, par. 1, lett. b) Reg. UE, sia per l’adempimento di obblighi di legge previsti dalla normativa di settore, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE e dell’art. 2-ter D.Lgs. 196/2003 s.m.i.. In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell’art 9, par. 2, lett. a) Reg. UE;

II. Attività di tariffazione e sviluppo di nuovi prodotti.

La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella definizione di nuovi prodotti

III. Contrastare e prevenire tentativi di frode nei confronti del Titolare.

La base giuridica del trattamento è il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett.

f) Reg. UE consistente nella tutela del patrimonio aziendale rispetto a tentativi di frode ed altre condotte illecite, nonché l’adempimento di obblighi di legge ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE e dell’art. 2-ter D.Lgs. 196/2003 s.m.i.;

IV. Difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria ed extragiudiziaria.

La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella tutela degli interessi e diritti propri;

V. Comunicazione dei dati relativi al Contratto stipulato alle società del Gruppo di appartenenza per finalità amministrative e contabili. La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell'esigenza di comunicare i dati dei clienti fra le società del Gruppo di appartenenza per necessità amministrative e contabili;

VI. Comunicazione dei dati a coassicuratori e riassicuratori, nonché ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa (1) per la gestione del rischio assicurato.

La base giuridica per il trattamento dei dati è il legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell'esigenza di comunicare i dati dei clienti per la gestione del rischio assicurato. In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. a) Reg. UE. Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità di cui alla lettera a) I, II, III, IV, V, VI, pertanto, l'eventuale omesso conferimento dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contratto assicurativo.

b) Finalità di marketing effettuata dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (2), consistenti, ad esempio, nell'invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio erogato e la soddisfazione del cliente;

c) Finalità di comunicazione dei Suoi dati personali ad altre società del gruppo di appartenenza e a soggetti terzi appartenenti a varie categorie merceologiche (servizi finanziari, bancari e assicurativi, automotive, information technology, comunicazione) per loro finalità di marketing, proposizione e comunicazione commerciale.

d) Finalità di profilazione della clientela, anche mediante elaborazioni elettroniche, di comportamenti ed abitudini di consumo, in modo da migliorare i servizi forniti, soddisfare le specifiche esigenze e indirizzare eventuali proposte commerciali di interesse. In riferimento alle finalità indicate dalla lettera b) alla lettera d), la base giuridica per il trattamento dei dati è il consenso ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, pertanto, l'eventuale omessa prestazione del consenso non determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contratto assicurativo.

(1) Per soggetti facenti parte della "catena assicurativa" si intende ad es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.

(2) Di cui all'art. 130, cc. 1, 2, 3, del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., tramite attività svolte, oltre che con interviste personali, questionari, posta cartacea, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con altri strumenti automatizzati, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web.

5. Destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i suoi Dati Personali potranno essere comunicati alle/conosciuti dalle seguenti categorie di destinatari:

- Il personale alle dipendenze del Titolare, previa nomina quali persone autorizzate al trattamento;
- I soggetti terzi (3) coinvolti nella gestione dei rapporti con lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.
- I soggetti terzi cui possono essere comunicati i suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei suddetti destinatari è disponibile presso il Titolare, come pure l'estratto di eventuali accordi di contitolarità che possono essere richiesti scrivendo al Titolare del trattamento all'indirizzo piuvera-assicurazioni@legalmail.it, oppure al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it.

I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione.

6. Modalità di trattamento

Nell'ambito delle finalità indicate al precedente punto 4), il trattamento dei suoi Dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.

I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti cartacei e/o con modalità automatizzate, ivi inclusi i processi decisionali automatizzati che la Società adotta a titolo esemplificativo e non esaustivo per la verifica dei requisiti assuntivi cui è subordinata l'emissione del Contratto, per la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti rispetto ai bisogni dei clienti e per lo svolgimento dei controlli antifrode.

7. Trasferimento dei Dati all'estero

Ove necessario, i suoi dati potranno essere trasferiti, da parte della Società, verso Paesi Terzi fuori dallo Spazio Economico Europeo. In tali casi il trasferimento avviene nel rispetto delle condizioni indicate dagli artt. 44 e ss. del Reg. UE, ovvero nei confronti di Paesi per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, sulla base di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea (4) oppure in applicazione di specifiche deroghe previste dal Reg. UE. È possibile richiedere maggiori informazioni in merito ai trasferimenti di dati effettuati ed alle garanzie a tal fine adottate, inviando una e-mail al Titolare del trattamento all'indirizzo piuvera-assicurazioni@legalmail.it, oppure al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it.

8. Tempi di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore. I dati trattati per le finalità di marketing indicate alle lettere c), d), e), del precedente paragrafo 4 saranno conservati per 36 mesi dal momento dell'acquisizione del consenso. In ogni caso resta salva la possibilità di conservare i dati sopra descritti per la necessità di tutelare i diritti del Titolare in ogni sede amministrativa, civile, penale e stragiudiziale.

(3) Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (vedi nota 1), nonché società del Gruppo di appartenenza, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi, ecc; Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, Enti previdenziali.

9. Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg.Ue inviando apposita richiesta a mezzo e-mail al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it, oppure al Titolare del trattamento all'indirizzo piuvera-assicurazioni@legalmail.it.

Il Reg. UE all'art. 15 e seguenti conferisce all'interessato:

- a) il diritto di revoca del consenso prestato;
- b) il diritto di accesso, ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità del trattamento in corso, categorie di dati personali in questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione, ove possibile, e le modalità del loro trattamento;
- c) il diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati;
- d) il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità, oppure qualora decidesse di revocare il consenso, o si opponesse al trattamento, o ancora qualora i dati fossero trattati illecitamente, o cancellati per un obbligo di legge;
- e) il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l'esattezza dei dati personali per il periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora benché il Titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la conservazione per finalità giudiziarie, o qualora si sia opposto al trattamento in attesa della verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare;
- f) il diritto alla portabilità dei dati ad altro Titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi automatizzati o sia basato sul consenso o sul Contratto;
- g) il diritto di opporsi al trattamento qualora il trattamento si basi sul legittimo interesse. Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione la Società si astiene dal trattare ulteriormente i suoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto della Società;
- h) il diritto a proporre reclamo avanti all'Autorità (Garante italiano per la protezione dei dati personali, <https://www.garanteprivacy.it>).

Nei casi di esercizio dei diritti di cui alle lettere c), d), ed e), l'interessato ha diritto di richiedere i destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali e quindi le eventuali comunicazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento.

Il Titolare

PiùVera Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Sede Amministrativa: Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano - Cod. Fisc. e Num. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01979370036, Partita I.V.A. di Gruppo 02886700349 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento Isvap n. 2388 del 09 Novembre 2005 G.U. N. 268 del 17 Novembre 2005 - Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151. Appartenente al "Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia", iscritto all'Albo delle società capogruppo al n.057. Società soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A. - e facente parte del "Gruppo IVA Crédit Agricole Assurances in Italia".